

## **PROVINCIA DI CHIETI**

Assessorato all'Urbanistica e Pianificazione Territoriale

# **P.T.C.P.**

## **Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale**

L.R. 18/1983 – L.R.11/1999 – D. Lgs. 267/2000

## **NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

## **TITOLO I - FINALITA', CONTENUTI, EFFICACIA, ARTICOLAZIONE, SALVAGUARDIA**

### **CAPO 1.I - NORME GENERALI**

- |      |   |  |
|------|---|--|
| Art. | 1 | Finalità                                 |
| Art. | 2 | Contenuti ed efficacia                   |
| Art. | 3 | Articolazione del processo di piano      |
| Art. | 4 | Applicazione delle norme di salvaguardia |
| Art. | 5 | Elaborati del PTCP                       |

## **TITOLO II - RIFERIMENTI**

### **CAPO 1.II - RIFERIMENTI LEGISLATIVI E PIANIFICATORI**

- |      |    |  |
|------|----|--|
| Art. | 6  | Legislazione                               |
| Art. | 7  | Quadro Regionale di riferimento (QRR)      |
| Art. | 8  | Piano Regionale Paesistico (PRP)           |
| Art. | 9  | Programmazione negoziata                   |
| Art. | 10 | Pianificazione in essere                   |
| Art. | 11 | Pianificazione al contorno e coordinamenti |

## **TITOLO III - NORME DI INDIRIZZO**

### **CAPO 1.III - AMBIENTE E BENI NATURALI**

- |      |    |  |
|------|----|--|
| Art. | 12 | Norme di indirizzo per ambiente e beni naturali                  |
| Art. | 13 | Parchi naturali e aree di interesse naturalistico                |
| Art. | 14 | Boschi e aree boscate  |
| Art. | 15 | Fiumi e fasce fluviali - Tutela delle acque - Tutela della costa |
| Art. | 16 | Aree di dissesto e aree a rischio                                |
| Art. | 17 | Attività estrattiva  |
| Art. | 18 | Zone sismiche e di protezione geologica                          |
| Art. | 19 | Protezione civile  |
| Art. | 20 | Smaltimento dei rifiuti  |
| Art. | 21 | Protezione acustica ed elettromagnetismo                         |

### **CAPO 2.III - BENI CULTURALI**

- |      |    |   |
|------|----|---|
| Art. | 22 | Siti archeologici   |
| Art. | 23 | Centri storici. Patrimonio immobiliare diffuso, di valore storico-artistico |
| Art. | 24 | Territorio rurale – Unità di paesaggio                                      |
| Art. | 25 | Tutela delle terre civiche  |
| Art. | 26 | Tratturi  |

### **CAPO 3.III - SISTEMA INSEDIATIVO-PRODUTTIVO**

- Art. 27 Sostenibilità
- Art. 28 Territorio urbanizzato e ambiente insediato
- Art. 29 Logistica urbana nei comuni di media e grande dimensione
- Art. 30 Insediamenti produttivi
- Art. 31 Insediamenti turistici

### **CAPO 4.III - INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE**

- Art. 32 Politiche per la mobilità
- Art. 33 Classificazione della rete viaria
- Art. 34 Infrastrutture stradali e autostradali
- Art. 35 Infrastrutture ferroviarie
- Art. 36 Portualità commerciale e turistica – Aeroporto
- Art. 37 Reti ciclabili e pedonali
- Art. 38 Attrezzature e servizi urbani

## **TITOLO IV - SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE**

### **CAPO 1.IV - PIANIFICAZIONE PER STRUTTURE TERRITORIALI**

- Art. 39 Articolazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
- Art. 40 Processi procedurali. Accordi di programma e Conferenze dei Servizi per la pianificazione

### **CAPO 2.IV - CITTÀ' METROPOLITANA PESCARA-CHIETI**

- Art. 41 Ambito territoriale di riferimento
- Art. 42 Obiettivi del Piano
- Art. 43 Struttura del Piano

### **CAPO 3.IV - FASCIA COSTIERA**

- Art. 44 Ambito territoriale di riferimento
- Art. 45 Obiettivi del Piano
- Art. 46 Struttura del Piano

### **CAPO 4.IV - RETE URBANA INTERMEDIA**

- Art. 47 Ambito territoriale di riferimento
- Art. 48 Obiettivi del Piano
- Art. 49 Struttura del Piano

## **CAPO 5.IV - TESSUTO INSEDIATIVO DIFFUSO**

- Art. 50 Ambito territoriale di riferimento
- Art. 51 Obiettivi del Piano
- Art. 52 Struttura del Piano
- Art. 53 Conferenza permanente dei centri minori

## **TITOLO V - PIANIFICAZIONE COMUNALE**

### **CAPO 1.V - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PIANIFICAZIONE COMUNALE**

- Art. 54 Criteri per la pianificazione comunale
- Art. 55 Criteri per la progettazione dei Piani Regolatori Comunali
- Art. 56 Criteri per il dimensionamento dei Piani Regolatori Comunali
- Art. 57 Perequazione urbanistica

## **TITOLO VI - POLITICHE PROVINCIALI**

### **CAPO 1.VI - POLITICHE E AZIONI PROVINCIALI**

- Art. 58 Politiche di copianificazione - Accordi mirati – Accordi con i privati
- Art. 59 Politiche perequative intercomunali
- Art. 60 Politiche di riqualificazione urbana e di recupero edilizio
- Art. 61 Sistema informativo territoriale, obiettivi di assistenza tecnica e Ufficio del Piano
- Art. 62 Risorse

## **TITOLO I - FINALITA', CONTENUTI, EFFICACIA, ARTICOLAZIONE, SALVAGUARDIA.**

### **CAPO 1.I - NORME GENERALI**

#### **Art. 1 - Finalità**

1. Sulla base dei principi di sussidiarietà e ragionevolezza, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) orienta nel senso della coerenza i processi di trasformazione territoriale in atto e promuove politiche di conservazione attiva delle risorse naturali e dell'identità storico-culturale, nei limiti della legislazione centrale e regionale in materia.
2. In termini appropriati, rispetto alla dimensione ed alle potenzialità del territorio provinciale, esso mira a configurarsi come un processo condiviso, selettivo e articolato di pianificazione strategica, teso a perseguire obiettivi di sviluppo sostenibile.
3. Più in particolare, gli obiettivi del PTCP tendono a:
  - a) accrescere la competitività del sistema provinciale, nel quadro regionale, interregionale e comunitario;
  - b) tutelare la qualità biologica;
  - c) garantire adeguati requisiti di sicurezza e protezione ambientale del territorio;
  - d) perseguire il pieno ed integrato utilizzo delle risorse territoriali;
  - e) accrescere la qualità urbana ed i livelli di efficienza e integrazione del sistema insediativo-produttivo;
  - f) assicurare un'adeguata accessibilità alla rete dei servizi;
  - g) rilanciare l'azione della Pubblica Amministrazione all'interno del processo di piano, favorendo forme di effettiva partecipazione, di coinvolgimento mirato e di utile partenariato.

#### **Art. 2 - Contenuti ed efficacia**

1. Il PTCP è elaborato in conformità ai compiti di programmazione territoriale delineati dall'Art. 15, comma 2, della Legge 142/90, nonché dall'Art. 20 del D. Lgs 267/2000 e, in applicazione del D.Lgs. 112/98, dal conseguente Art. 44 della L.R. 11/99, con gli specifici contenuti individuati dall'Art. 7 della L.R. 18/83, e successive modifiche e integrazioni; contenuti ricondotti ai caratteri peculiari del territorio provinciale, oltre che interpretati ed aggiornati alla luce dei suddetti più recenti riferimenti normativi.
2. Il Piano opera altresì in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale e, entro i limiti di operatività e competenza definiti in sede di Quadro di Riferimento Regionale, concorre criticamente al processo di pianificazione territoriale regionale.
3. L'efficacia del Piano é perseguita nell'insieme della sua articolazione processuale, per fasi, strumenti, provvedimenti e azioni.

### **Art. 3 - Articolazione del processo di piano**

1. Il processo di pianificazione territoriale provinciale si articola in: norme generali di indirizzo; azioni di piano organizzate per strutture territoriali; disposizioni per la pianificazione comunale; politiche di iniziativa provinciale.
2. Le norme di indirizzo, definite nel successivo Titolo III, sono orientate su una pluralità di soggetti pubblici e privati, e riguardano Ambiente e beni naturali, Beni culturali, Sistema insediativo-produttivo, Infrastrutture e Attrezzature.
3. La pianificazione per strutture territoriali si articola nei sistemi della Città metropolitana di Chieti - Pescara; della Fascia costiera; della Rete urbana intermedia e del Tessuto insediativo diffuso, come individuati nel successivo Titolo IV.
4. Le disposizioni per la pianificazione comunale, di cui al successivo Titolo V, attengono alle modalità di formazione dei Piani Regolatori Generali Comunali, nel quadro di quanto previsto dalla vigente legislazione urbanistica centrale e regionale in materia.
5. Le politiche di iniziativa provinciale, di cui al successivo Titolo VI, riguardano attività di copianificazione, accordi mirati nella Pubblica Amministrazione, azioni perequative rivolte al processo di pianificazione comunale e intercomunale, interventi a sostegno della riqualificazione urbana e del recupero edilizio, nonché attività di assistenza tecnica alla pianificazione comunale e di area.
6. In analogia a quanto previsto all'Art. 3 della L.R. 18/83 e successive modifiche ed integrazioni, l'articolazione del processo di piano utilizza le forme dei Piani di Settore e dei Progetti Speciali Territoriali, di cui all'Art. 6 della suddetta Legge Regionale; anche in attuazione dell'Art. 44 della L.R. 11/99, qualora le sue previsioni siano predisposte d'intesa con le Amministrazioni interessate.
7. In tali casi, il Presidente della Provincia provvede in via preliminare a stipulare un accordo con i Comuni o con le amministrazioni interessate, in merito ai tempi e alle forme di partecipazione all'attività tecnica di predisposizione del piano e alla ripartizione delle relative spese.

### **Art. 4 - Applicazione delle norme di salvaguardia**

1. In conformità a quanto previsto dall'Art. 8 comma 11 della L.R. 18/83 e successive modifiche e integrazioni, le presenti norme individuano i casi specifici di applicazione obbligatoria delle misure di salvaguardia, a far tempo dalla data di adozione del PTCP. In tutti gli altri casi le misure di salvaguardia sono facoltative fino all'approvazione del Piano. Dalla data della sua approvazione - o dell'approvazione di suoi specifici strumenti e provvedimenti - il Piano è efficace a tutti gli effetti.
2. L'efficacia del PTCP nei confronti degli Enti e dei Privati, di cui al citato Art. 8, comma 11 della L.R. 18/83, va riferita all'intero processo di piano ed alla sua articolazione, di cui al precedente Art. 3.
3. Le modalità di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali vengono definite nei successivi Titoli delle presenti Norme, ed in modo specifico nel Titolo V.

4. L'Art. 10 definisce i modi di relazione del PTCP con la pianificazione in essere.

#### **Art. 5 - Elaborati del PTCP**

1. Sono documenti del Piano: la Relazione Generale, le Norme tecniche di Attuazione, le elaborazioni cartografiche di riferimento, nonché gli studi tematici e gli approfondimenti analitico-progettuali elencati al successivo comma 3, dei quali si è tenuto conto per l'elaborazione del Piano.

2. Il PTCP si compone dei seguenti elaborati cartografici di riferimento, distinti in due elenchi, le Tavole "A", relative alle analisi, e le Tavole "P", relative al Progetto:

##### "A" – Analisi

elaborati in scala 1:100.000

- Tavola A1 Carta delle Infrastrutture di trasporto
- Tavola A2.1 Carta delle aree di tutela
- Tavola A2.2 Carta dei boschi e delle aree boscate
- Tavola A3 Carta delle unità di paesaggio
- Tavola A4 Carta delle aree di vincolo Paesistico ed archeologico
- Tavola A5 Carta delle aree di vincolo idrogeologico
- Tavola A6 Carta della suscettività alle frane
- Tavola A7 Carta della vulnerabilità intrinseca degli acquiferi
- Tavola A8 Carta delle aree produttive dei Comuni e dei Consorzi Industriali
- Tavola A9 Mosaico della strumentazione urbanistica comunale
- Tavola A10 Classi di ampiezza al 1999 e previsione demografica al 2008
- Tavola A11 Sintesi della dotazione e della qualità dei servizi comunali

##### "P" – Progetto

elaborati in scala 1:100.000

- Tavola P1 Il Sistema Ambientale
- Tavola P2 Il Sistema Infrastrutturale
- Tavola P3 Il Sistema Insediativo
- Tavola P4 Le Strutture Territoriali di Riferimento
- Tavola P5 Tavola di sintesi

3. Il PTCP trova anche riferimento negli studi tematici e approfondimenti analitico-progettuali seguenti:

- Indagine sull'economia dei settori produttivi della Provincia
- Rapporto sulla situazione economica delle imprese e del turismo in Provincia di Chieti
- Indagine fisico-geologica
- Analisi statistica del Patrimonio abitativo
- Analisi degli insediamenti storici in Provincia di Chieti
- Sistema ambientale e paesaggio
- Infrastrutture e Trasporti
- Rilevazione sullo stato di attuazione delle aree produttive comunali

- Rilevazione sullo stato di attuazione delle A.S.I. e dei Piani di sviluppo delle Comunità Montane
- Analisi delle dinamiche produttive del settore agricolo e delle interazioni di tipo urbanistico e territoriale
- Programmazione e riorganizzazione della rete scolastica provinciale: Pendolarismo e mobilità studentesca, Scolarità, Piano di dimensionamento delle Istituzioni scolastiche della Provincia
- Studio sugli indicatori ecologici per i piani comunali
- Localizzazione e qualificazione dei geositi
- Studio sulle relazioni tra strumenti di pianificazione urbanistica e modello di localizzazione industriale
- Ottimizzazione degli esiti delle ricerche di settore
- Le invarianti ambientali
- Studio sugli ambienti insediativi
- L'offerta di ricettività turistica
- La rete delle infrastrutture
- Sottosistema trasporti nel sistema informativo territoriale provinciale
- Studio dei processi storico – formativi dei centri storici, nonché del loro rapporto complesso col territorio
- Progetto pilota del piano unitario d'intervento fiume Foro
- Itinerari francescani in Abruzzo e Molise
- Censimento delle case in terra cruda
- Studio preliminare per la valorizzazione e la creazione di itinerari lungo il torrente Venna
- Parco dell'Osesto – Pallanum
- Rassegna problematiche geologiche
- Parco e museo dei gessi di Gessopalena
  
- Piano Territoriale Provinciale 1990
- Piano Territoriale Provinciale 1995 – aggiornamento
- Documento preliminare al primo aggiornamento del P.T.C.P. - 1999



## **TITOLO II - RIFERIMENTI**

### **CAPO 1.II - RIFERIMENTI LEGISLATIVI E PIANIFICATORI**

#### **Art. 6 - Legislazione**

1. Il PTCP si conforma al carattere sostanzialmente indiretto previsto per tale strumento dall'Art. 15 della Legge 142/1990, nonché dalle recenti disposizioni di cui al D. Lgs. 267/2000, con riferimento: alle destinazioni del territorio, in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti; alla localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture; alle linee di intervento per la difesa del suolo; all'opportunità di istituire parchi o riserve naturali. In conformità altresì a quanto previsto per il Piano Territoriale di Coordinamento dall'Art. 5 della Legge 1150/42, tale strumento punta, di conseguenza, soprattutto ad "orientare e coordinare" l'attività urbanistica dei Comuni e degli altri soggetti coinvolti.

2. Con riferimento all'Art. 4, comma 5 dello Statuto della Provincia di Chieti, le specifiche norme per la pianificazione territoriale, di cui all'Art. 7 della L.R. 18/83 e successive modifiche e integrazioni, si intendono interpretate, nel PTCP, alla luce di quanto riportato al precedente comma 1. In particolare la Relazione del Documento Preliminare del P.T.C.P. riporta le modalità interpretative adottate per i contenuti e gli elementi del processo di piano, di cui al comma 3 del citato Art. 7.

#### **Art. 7 - Quadro Regionale di Riferimento (QRR)**

1. La Provincia concorre al processo di formazione della pianificazione territoriale regionale.

2. Gli ambiti previsti dal QRR, afferenti alla Provincia di Chieti: Chieti-Pescara, Lanciano e Vasto sono ricompresi nelle strutture territoriali di riferimento previsti dalle presenti Norme al Titolo IV; più in generale il PTCP recepisce, fatto salvo un proprio necessario apporto critico, gli Obiettivi e le Strategie territoriali di cui alla Relazione Generale del QRR.

3. Il Progetto Speciale Territoriale della costa teatina, nel tratto compreso tra il fiume Foro e S. Salvo, viene recepito nella pianificazione per strutture territoriali, con riferimento alla Fascia Costiera, di cui al successivo Capo 3.IV.

4. La Provincia, attraverso il PTCP e le sue articolazioni, concorre alla formazione delle iniziative di cui al Titolo II della Normativa del QRR, relativamente alla Tutela dei Centri Storici (Art. 12), ai Sistemi urbani maggiori (Art. 13), ai Sistemi urbani complessi (Art. 14), ai Bacini sciistici (Art. 15), ai Parchi (Art. 16), al Corridoio Appenninico (Art. 17), ai Parchi urbani territoriali (Art. 18), ai Parchi fluviali (Art. 19), ai Sistemi lacuali (Art. 20).

## **Art. 8 - Piano Regionale Paesistico (PRP)**

1. Il PTCP della provincia di Chieti recepisce le previsioni del Piano Regionale Paesistico (PRP), di cui alla Legge 431/85, approvato definitivamente dalla Regione Abruzzo con la deliberazione del Consiglio Regionale 141/90, relativamente ai sottoelencati ambiti paesistici:

- |                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| - Ambito Montano:  | - Maiella Morrone                   |
| - Ambito Costiero: | - Costa Teatina                     |
| - Ambiti Fluviali: | - Fiumi Pescara-Tirino - Sagittario |
|                    | - Fiumi Sangro-Aventino             |

2. Gli elaborati tecnici, cartografici e la normativa del Piano Regionale Paesistico e degli ambiti paesistici di cui al comma precedente, costituiscono documenti sostanziali del PTCP, facendone parte integrante.

3. Le previsioni e le prescrizioni del PRP sono riportate indicativamente nelle elaborazioni cartografiche del PTCP, alla Tavola A4.

4. Secondo quanto previsto al successivo Capo 1.III, il PTCP integra, anche in variante, le azioni di tutela del paesaggio già contenute nel PRP in vigore.

## **Art. 9 - Programmazione negoziata**

1. Il PTCP recepisce i contenuti degli strumenti di Programmazione negoziata in atto o in corso di formazione nel territorio provinciale, ed opera per favorirne i processi di integrazione nel quadro più generale della pianificazione territoriale provinciale.

In particolare esso tende ad una adeguata convergenza con tali strumenti, con riferimento all'utilizzo integrato di risorse pubbliche e private, anche ricorrendo all'applicazione dell'art. 43 della Legge 449/1997.

2. La Provincia di Chieti si riserva di adottare, a tal fine, un successivo specifico atto di programmazione per garantire il coordinamento e l'efficacia di tali politiche.

3. Si fa riferimento agli strumenti di programmazione negoziata e complessa vigenti e/o in corso di predisposizione.

## **Art. 10 - Pianificazione in essere**

1. Con riferimento ai citati principi di sussidiarietà e ragionevolezza, il PTCP si rapporta al processo di pianificazione comunale in essere, operando secondo una logica di graduale riconversione verso i propri orientamenti e indirizzi, puntando ad una loro condivisione sostanziale da parte dei diversi interlocutori del processo. Analogamente il Piano procede relativamente all'adeguamento dei Piani Regolatori Territoriali delle Aree e dei Nuclei di Sviluppo Industriale, nonché dei Piani di sviluppo socioeconomico delle Comunità Montane di cui alla L.R. 95/2000, in conformità ai contenuti dell'Art. 87 della L.R. 18/83 e successive modifiche e integrazioni.

2. Sono comunque fatte salve, anche agli effetti dell'applicazione delle norme di salvaguardia di cui al precedente Art. 4, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali, generali o esecutivi, approvati alla data di adozione del PTCP, limitatamente alle Zone omogenee di tipo A, B, C, D, F, relativamente agli usi residenziali, commerciali, produttivi, turistici e di servizio; nonché le previsioni insediative e infrastrutturali dei Piani Regolatori Territoriali delle Aree e dei Nuclei di Sviluppo Industriale, nonché dei Piani di sviluppo socio-economico delle Comunità Montane, approvati alla data di adozione del PTCP.

3. Qualora eventuali elementi di contrasto fra pianificazione locale e PTCP, relativamente a quanto evidenziato al comma precedente, emergano in rapporto a strumenti (PRG e PRT) solo adottati, il Presidente della Provincia, ai sensi dell'Art. 14 della L. 241/91, indice una Conferenza dei servizi con le Amministrazioni interessate al fine di ricercare e individuare soluzioni dotate di adeguati livelli di convergenza.

4. Gli strumenti urbanistici formati dopo l'adozione del PTCP procedono in coerenza con i contenuti di quest'ultimo, ivi comprese le sue diverse articolazioni.

#### **Art. 11 - Pianificazione al contorno e coordinamenti**

1. Il PTCP opera per perseguire adeguati ed ottimali livelli di coordinamento con i processi di pianificazione in atto nelle Province contermini, puntando anche ad accentuare in tal modo i momenti di integrazione territoriale della Provincia di Chieti. A tale scopo persegue anche il coordinamento e la copianificazione delle progettazioni di margine in essere e/o programmate.

## **TITOLO III - NORME DI INDIRIZZO**

### **CAPO 1.III - AMBIENTE E BENI NATURALI**

#### **Art. 12 - Norme di indirizzo per ambiente e beni naturali**

1. Per la tutela dell'ambiente e la messa in valore dei beni naturali il PTCP opera per norme di indirizzo, orientate verso la pluralità dei soggetti pubblici e privati coinvolti in tali tematiche. Le norme di indirizzo sono mirate sia alla formazione di strumenti di piano e di governo del territorio, sia alle modalità di gestione delle risorse ambientali e naturali da parte dei soggetti a vario titolo competenti.

2. Le norme di indirizzo procedono anche nel senso di assicurare il miglior coordinamento di strumenti di piano e di competenze settoriali in essere, ed intendono così concorrere anche alla determinazione delle politiche regionali in materia.

3. Le norme di indirizzo di cui al presente Capo possono altresì prevedere, nei casi di opportunità, specifici strumenti e provvedimenti ricompresi nel processo della pianificazione territoriale provinciale.

#### **Art. 13 - Parchi naturali e aree di interesse naturalistico**

1. Il territorio provinciale comprende i seguenti ambiti, così come individuati, in prima approssimazione, nella Tavola A2, riservati a parco nazionale, a parco regionale, ad aree di riserva naturalistica:

- Parco Nazionale della Majella, 74082 ettari;
- Parco della Costa teatina (Legge n.93 del 23/03/2001)
- Riserva naturale regionale controllata "Lago di Serranella" L.R. 68/1990, 302 ettari + 200 di fascia di rispetto (Altino, Casoli, S.Eusanio del Sangro);
- Riserva naturale regionale guidata "Abetina di Rosello" L.R. 109/1997, 211 ettari (Rosello);
- Riserva naturale regionale guidata "Punta Aderci" L.R. 9/1998, 285 ettari (Vasto);
- Riserva naturale regionale guidata "Bosco di Don Venanzio" L.R. 128/1999, 78 ettari (Pollutri);
- Riserva naturale regionale guidata "Lecceta di Torino di Sangro" L.R. 67/2001, 164,69 ettari (Torino di Sangro);
- Riserva naturale regionale guidata "Cascate del Verde" L.R. 72/2001, 287,50 ettari (Borrello)
- Riserva naturale di interesse provinciale "Parco dell'Annunziata" L.R. 23/1991, 140 ettari (Orsogna);

nonché i seguenti Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.):

- IT7140032 Faggete Val di Foro (660 ha)
- IT7140033 Vallone di Bocca di Valle (880 ha)
- IT7140036 Valloni della Majella Orientale (4190 ha)
- IT7140037 Settori altitudinali della Majella (8890 ha)
- IT7140038 Monte Tari - Valle di Coccia (3310 ha)

- IT7140041 Porrara - Fiume Aventino (1610 ha)
- IT7140043 Monti Pizzi - Monte Secine (3500 ha)
- IT7110042 Quarti della Majella (1730 ha)
- IT7140106 Fosso delle Farfalle (530 ha)
- IT7140107 Lecceta litoranea di Torino di Sangro e foce fiume Sangro (380 ha)
- IT7140108 Punta Aderci - Punta della Penna (300 ha)
- IT7140109 Marina di Vasto (50 ha)
- IT7140110 Calanchi di Bucchianico (Ripe dello Spagnolo) (160 ha)
- IT7140111 Boschi ripariali sul fiume Osento (640 ha)
- IT7140112 Bosco di Mozzagrogna (130 ha)
- IT7140113 Lecceta d'Ischia d'Archi (240 ha)
- IT7140114 Monte Pallano (2710 ha)
- IT7140115 Bosco Paganello (Montenerodomo) (380 ha)
- IT7140116 Gessi di Gessopalena (3 10 ha)
- IT7140117 Ginepreti a Juniperus macrocarpa e Gole del torrente Rio Secco (1320 ha)
- IT7140118 Lecceta di Casoli e Bosco di Colleforeste (460 ha)
- IT7140119 Cascata ed alto corso del Rio Verde (Borrello) (450 ha)
- IT7140120 Abetina di Rosello e Gole del torrente Turcano (M.ti Frentani) (880 ha)
- IT7140121 Abetina di Castiglione Messer Marino (380 ha)
- IT7140122 Bosco Montagna e Bosco Carunchino (M.ti Frentani) (1660 ha)
- IT7140123 Monte Sorbo (M.ti Frentani) (1070 ha)
- IT7140124 Monte Freddo (M.ti Frentani) (780 ha)
- IT7140125 Fiume Treste
- IT7140126 Gessi di Lentella (220 ha)
- IT7140127 Fiume Trigno (medio e basso corso)

A seguito di un Protocollo d'intesa tra la Regione Abruzzo e le Province abruzzesi, la Provincia di Chieti ha provveduto all'aggiornamento e alla perimetrazione dei siti SIC presenti sul territorio provinciale, inviando il materiale alla Regione per i provvedimenti di competenza.

**2.** Nelle forme previste dalla legislazione vigente (Legge 394/91 per il Parco Nazionale della Maiella; Artt. 3 e 7 della L.R.18/83 e successive modifiche e integrazioni per i livelli regionali, nonché L.R.38/96) la Provincia concorre attivamente alle politiche di tutela delle aree classificate a parco naturale, di livello nazionale e regionale, e delle aree di riserva naturalistica, sia nella fase di formazione dei relativi Piani Territoriali e Piani di Assetto, che di gestione degli stessi, puntando ad una effettiva integrazione fra politiche di tutela attiva e politiche di sviluppo sostenibile.

**3.** Nelle aree di riserva naturalistica di competenza provinciale da individuare con apposito provvedimento e di concerto con i Comuni interessati, fino all'entrata in vigore di specifici strumenti di pianificazione sono consentite esclusivamente:

- a) le attività di vigilanza e quelle di ricerca scientifica, studio ed osservazione finalizzate alla formazione degli strumenti di pianificazione;
- b) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento e recupero, e quelli volti ad evitare pericoli di crollo imminente su manufatti edilizi esistenti;
- c) i mutamenti nell'uso di manufatti edilizi esistenti, volti ad adibirli all'esplicazione di funzioni di vigilanza, didattiche e culturali, ovvero a funzioni di ricerca scientifica, studio e osservazione;

- d) la manutenzione ed il ripristino, se del caso anche secondo tracciati parzialmente diversi e più coerenti con le caratteristiche da tutelare dei siti interessati, delle infrastrutture indispensabili al proseguimento dell'utilizzazione degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti nonché delle infrastrutture di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo;
- e) l'esercizio dell'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e dell'attività zootecnica sui suoli già adibiti a tali utilizzazioni (essendo comunque vietati i cambiamenti di destinazione produttiva che comportino la conversione del bosco, dei prati pascoli e dei prati stabili in altre qualità di coltura), nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione degli edifici esistenti connessi all'attività agricola;
- f) l'esercizio delle attività ittiche esclusivamente nei siti in cui tali attività siano già in atto alla data di adozione del presente Piano;
- g) la gestione dei boschi e delle foreste, nel rispetto di quanto disposto dall'Art. 14;
- h) la raccolta e l'asportazione delle specie floristiche spontanee, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari;
- i) l'esercizio dell'attività venatoria e ittica entro i limiti delle aree in cui sarà consentito da specifico Piano di settore; è comunque fatto divieto di modificare in riduzione, revocare o non rinnovare le zone di ripopolamento e cattura e le oasi di riproduzione della fauna istituite, alla medesima data, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali per la disciplina dell'attività venatoria;
- j) le attività escursionistiche.

4. I sistemi coltivati ricadenti negli ambiti di cui al primo comma del presente articolo, costituiscono luogo preferenziale per l'applicazione di regolamenti e finanziamenti comunitari in aiuto ed a favore dell'agricoltura ambientale, se a ridotto impatto delle tecniche agricole utilizzate e purché queste non prevedano l'uso di fertilizzanti, fitofarmaci e altri presidi chimici; a favore dell'uso di energie alternative e di metodi di fitodepurazione.

5. Parchi naturali e aree di riserva naturalistica di carattere subprovinciale sono previsti nel quadro del processo di pianificazione, previa verifica dell'effettiva sostenibilità dal punto di vista delle risorse disponibili e delle capacità gestionali. A tal fine il processo di pianificazione provinciale si avvale della possibilità di sostenere la politica dei parchi naturali e delle riserve naturalistiche, anche attraverso politiche di sponsorizzazione e di ricorso alle risorse private.

#### **Art. 14 - Boschi e aree boscate**

1. I boschi e le aree boscate - in particolare gli impianti di carattere forestale - sono individuati, in prima approssimazione, nella tavola A2.2 del PTCP. Tale individuazione si intende integrata dalle aree classificate a bosco, o similari, sia nella Nuova Carta Regionale dell'Uso del Suolo, che nei PRG vigenti.

Sono sistematicamente ricompresi nelle aree boscate gli ambiti, già boscati, compromessi dal fuoco o soggetti a rimboschimento.

Il PTCP procede, anche per implementazioni successive, in collaborazione con i Comuni, con le Comunità Montane e con altri soggetti competenti, attraverso la formazione di un Piano di Settore, con le medesime procedure previste per il PTCP all'Art. 8 della L.R. 18/83 e successive modifiche e integrazioni, alla definizione di una

specifica cartografia aggiornata dei boschi e delle aree boscate presenti nel territorio provinciale, ivi compresi i corridoi biologici di connessione, di carattere fluviale e non.

**2.** La pianificazione territoriale provinciale conferisce al sistema vegetazionale e boschivo finalità prioritarie di tutela naturalistica, di protezione idrogeologica, di funzione climatica e turistico-ricreativa, oltreché produttiva e di ricerca scientifica. Al fine di perseguire detti fini ed impedire forme di utilizzazione che possano alterare l'equilibrio delle specie spontanee esistenti, relativamente ai terreni di cui al precedente comma 1, valgono gli indirizzi di cui ai successivi commi.

**3.** Nei terreni di cui al presente articolo si persegue l'obiettivo della ricostituzione del patrimonio boschivo come ecosistema forestale polifunzionale, e pertanto sono ammesse esclusivamente:

- a) la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione e incremento della vegetazione autoctona, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche di polizia forestale;
- b) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dal Piano Regolatore Comunale;
- c) le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e da altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e sub-regionali;
- d) le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e sub-regionali;
- e) le attività escursionistiche e del tempo libero, compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.

**4.** L'eventuale attraversamento dei terreni di cui al presente articolo da parte di linee di comunicazione viaria e ferroviaria, di impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui, di sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati, di linee telefoniche, di impianti di risalita, è subordinato alla loro esplicita previsione mediante strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali, che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del presente PTCP e, in assenza, alla valutazione di impatto ambientale secondo le procedure previste dalla legislazione vigente. L'attraversamento dei terreni di cui al presente articolo da parte dei predetti impianti di rilevanza meramente locale (da intendersi al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti), è subordinato all'esplicita previsione degli strumenti di pianificazione comunali od intercomunali per quanto riguarda le linee di comunicazione e gli impianti di risalita, ed a specifico provvedimento abilitativo comunale che ne verifichi la compatibilità con gli obiettivi di tutela negli altri casi; fermo restando che gli impianti di risalita ed i sistemi tecnologici per il trasporto di energia o di materie prime e/o di semilavorati possono essere consentiti esclusivamente al servizio di attività preesistenti e confermate dagli strumenti di pianificazione provinciale. In ogni caso le suindicate determinazioni devono essere corredate dall'esauriente dimostrazione sia della necessità delle determinazioni stesse, sia dell'insussistenza di alternative, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, centrali o regionali, con l'obiettivo di

privilegiare tecniche progettuali legate all'ingegneria naturalistica e della progettazione paesaggistica (utilizzo di sistemi arborei e di tecniche ambientali per l'adeguato inserimento dei manufatti)

**5.** Le opere di cui al comma 4, nonché quelle di cui alla lettera a) del comma 3, non devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati. In particolare le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale non devono avere larghezza superiore a 3,5 metri lineari, né comportare l'attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni con pendenza superiore al 50% per tratti superiori a 150 metri, non devono essere asfaltate né pavimentate con altri materiali impermeabilizzanti.

E' fatto divieto di procedere a movimenti di terra e scavi, di costituire discariche di rifiuti di qualsiasi natura, di aprire nuovi percorsi e piste veicolari se non per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e protezione forestale, di realizzare nuove costruzioni non strettamente connesse alla conduzione del bosco, entro una fascia di m. 100 dai confini dell'area boscata.

**6.** I Piani Regolatori Comunali sono tenuti a individuare i boschi e le aree boscate di qualsiasi natura presenti nel territorio comunale, nonché i parchi urbani, di carattere pubblico e privato, normandone gli utilizzi, ai fini della tutela, in conformità ai contenuti del presente articolo, prevedendo anche appropriate operazioni di mitigazione dell'impatto ambientale e visivo, di restauro ambientale e paesaggistico connessi agli interventi di nuove realizzazioni.

## **Art. 15 - Fiumi e fasce fluviali - Tutela delle acque – Tutela della costa.**

### **1. Aree di protezione idrogeologica.**

Nelle aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, ai sensi del R.D. 3267 del 30/12/1923, individuate nei provvedimenti adottati ai sensi del R.D. citato, restano ferme le disposizioni di tutela della vigente legislazione.

### **2. Tutela e risanamento dei bacini idrografici.**

Il Piano Regionale di risanamento dei bacini idrografici, in corso di formazione, entra a far parte del PTCP, a far tempo dalla sua entrata in vigore, fatte salve le previsioni e prescrizioni di quest'ultimo. Restano ferme competenze e contenuti dei Piani di Bacino, formati dalle Autorità di Bacino.

### **3. Tutela delle acque sotterranee e delle sorgenti.**

In tutto il territorio provinciale, nelle aree ove sono presenti risorse idriche di interesse generale individuate dai Comuni interessati o da Enti sovraordinati competenti, é vietata la realizzazione di pozzi da parte di soggetti privati che non sia stata preventivamente autorizzata dagli Organi competenti, nonché ogni altra opera che possa recare pregiudizio alla falda acquifera.

Nelle aree di cui sopra é altresì vietata l'installazione di impianti, manufatti ed attrezzature per l'esercizio di qualsiasi attività che possa recare pregiudizio alle risorse acquifere, nonché lo smaltimento sul suolo di rifiuti solidi e l'uso di pesticidi. Con l'apporto dei Comuni e degli Enti territoriali suddetti, la Pianificazione territoriale Provinciale punta a costruire una documentazione adeguata e sistematica delle aree di tutela delle acque sotterranee e delle sorgenti.



**4. Tutela delle coste dei laghi, dei corsi dei torrenti e dei fiumi.**

Lungo le coste lacuali, la nuova edificazione, al di fuori del perimetro del Centro Urbano, è interdetta entro la fascia di metri 200 dal limite demaniale dei laghi.

Lungo il corso dei torrenti e dei fiumi, la nuova edificazione, al di fuori del perimetro indicato al comma precedente, è interdetta entro una fascia di metri 50 dal confine esterno dell'area golenale o alluvionale. Lungo il corso dei canali artificiali tale limitazione si applica ad una fascia di metri 25 dagli argini stessi. In tali fasce sono comunque ammessi gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'Art. 30 della L.R. 18/83 e successive modifiche e integrazioni.

Lungo il corso dei torrenti e dei fiumi nelle zone preparco, è interdetta, entro una fascia di metri 150 dal confine esterno dell'area golenale o alluvionale, la localizzazione di impianti di smaltimento, recupero o riciclaggio di ogni tipologia di rifiuti e qualsiasi altra attività che possa creare pregiudizio ambientale alla risorsa fluviale.

All'interno del perimetro del Centro Urbano l'edificazione è interdetta entro una fascia di metri 10 dagli argini dei corsi d'acqua.

Per laghi si intendono gli invasi idrici di origine naturale e quelli artificiali, in genere derivanti da sbarramenti per la produzione di energia, caratterizzati da componenti paesaggistiche dei luoghi che convergono sugli invasi, che rendono necessari provvedimenti di tutela e salvaguardia dello specchio d'acqua e degli ambienti circostanti. Non rientrano in questa categoria i modesti accumuli idrici per irrigazione agricola.

**5. Ai fini dell'applicazione di quanto indicato nel presente comma 5 è definito Centro Urbano:**

- il territorio corrispondente alle zone classificate come A, B, D ed F (D.M. LL.PP. 2/4/68) del Piano regolatore Comunale vigente, e, comunque, il territorio integralmente o parzialmente edificato e provvisto delle opere di urbanizzazione primaria;
- il territorio ricompreso all'interno di Piani Attuativi adottati e/o approvati alla data di adozione del presente PTCP.

I Comuni con proprio atto, procedono alla perimetrazione del Centro Urbano, così definito, ai fini dell'applicazione dei contenuti del presente articolo, entro sei mesi dalla data di adozione del PTCP.

**6. Per quanto riguarda la caratteristica di "acqua pubblica" di un corpo idrico si fa riferimento agli elenchi pubblicati sulle Gazzette Ufficiali ai sensi del Testo Unico approvato con R.D. 1775/1923, a cura del Ministero dei Lavori Pubblici.**

Non rientra in questa categoria il disposto dell'Art. 1, comma 1 quater della Legge 36/94, come stabilito dal Ministero dell'Ambiente, ufficio legislativo, con ministeriale n° 527 del 17/2/1994.

Ugualmente non rientrano nella caratteristica di "acqua pubblica" i corpi idrici intubati, completamente o in parte, ed interrati, perché con le opere realizzate hanno perduto rilevanza ai fini paesaggistici.

**7. Le limitazioni stabilite ai precedenti commi non si applicano nel caso di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, previa acquisizione di apposito parere in ordine all'inserimento nell'ambiente da parte della Regione o degli Enti preposti.**

**8. Le aree ripariali e le zone umide.**

Le aree ripariali e le zone umide comprendono, oltre agli invasi ed agli alvei in evoluzione, gli alvei regimati e le fasce latitanti influenzate dalla presenza fluviale (aree

golenali, aree coperte da vegetazione ripariale, aree interessate da meandri fossili, piane di esondazione, casse di espansione). In tali aree non sono consentiti usi ed interventi di tipo insediativo, infrastrutturale ed estrattivo, al fine di consentire la libera divagazione e l'espansione naturale delle acque anche di piena.

Entro gli alvei regimati o in evoluzione sono in particolare esclusi:

- i restringimenti dell'alveo dovuti ad attraversamenti di infrastrutture se non subordinati alla contestuale realizzazione di opere di compensazione dei volumi persi;
- gli interventi di canalizzazione ed impermeabilizzazione dell'alveo e delle sponde;
- l'escavazione e l'attività di prelaborazione di inerti.

Nelle aree ripariali e zone umide dovranno essere prioritariamente attuati, a cura dei proprietari e/o dei soggetti competenti per la gestione:

- l'eliminazione e rilocalizzazione delle attività e dei manufatti in contrasto con le prescrizioni e le finalità del presente comma;
- interventi di riqualificazione e sviluppo della fascia perifluviale di vegetazione ripariale, con funzioni di arricchimento paesaggistico.

#### **9. Utilizzazione delle risorse idriche.**

In attuazione del D.P.R. 236/88, Artt. 4, 5, 6 e 7, per le "acque destinate al consumo umano", sono stabilite le seguenti norme di tutela:

##### *- Zona di tutela assoluta:*

La zona di tutela assoluta é adibita esclusivamente ad opere di presa e costruzioni di servizio. Deve essere recintata e provvista di canalizzazione per le acque meteoriche e deve avere un'estensione di raggio non inferiore a 15 ml., ove non esistano già preesistenti situazioni di fatto diverse.

In tal caso dovrà essere presentata all'Amministrazione Comunale una adeguata soluzione di salvaguardia delle qualità igienico-sanitarie delle acque, che sarà valutata caso per caso dalla A.S.L. competente.

In assenza dell'approvazione delle opere sopra indicate non sarà ammesso il consumo umano di tali acque.

##### *- Zone di rispetto:*

La zona di rispetto é delimitata per un raggio di 200 ml. dalla risorsa idrica (pozzo o sorgente).

In questa zona sono vietate le seguenti attività o destinazioni:

- a) dispersione, ovvero immissione in fossi non impermeabilizzati di reflui, fanghi e liquami anche se depurati;
- b) accumulo di concimi organici;
- c) dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;
- d) aree cimiteriali;
- e) spandimento di pesticidi o fertilizzanti;
- f) aperture di cave e pozzi;
- g) discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;
- h) stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti e sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
- i) centri di raccolta demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- j) impianti di trattamento rifiuti;
- k) pascolo e stazzo di bestiame.

Nelle zone di rispetto é vietato l'insediamento di fognature perdenti e pozzi perdenti; per quelli esistenti si adottano, da parte della Pubblica Amministrazione, le misure per il loro allontanamento da effettuarsi a cura dei proprietari dell'area o dell'impianto.

Le Norme sopra riportate restano in vigore fintanto che tali pozzi ed opere di captazione avranno le caratteristiche di "acque destinate al consumo umano".

Il loro declassamento sarà determinato dalla loro esclusione dal sistema degli acquedotti pubblici.

Per la utilizzazione delle acque per usi diversi da quelli umani si applicano le norme di captazione autorizzate dall'Ente Pubblico preposto.

**10.** Relativamente agli ambiti fluviali e lacuali, individuati in prima approssimazione nella Tavola A2.1 del PTCP, dei fiumi Alento, Foro, Sangro-Aventino, Sinello, Trigno, e dei laghi di Bomba e Casoli, la Provincia, di concerto con i Comuni interessati, procede alla definizione di specifiche normative di tutela, anche in termini meglio precisati o diversamente organizzati, rispetto alle prescrizioni di cui ai commi precedenti. Tali norme operano, all'interno del concetto più ampio di parco fluviale e lacuale, anche con il fine di assicurare alle fasce fluviali e lacuali in oggetto il significato di "corridoi biologici di connessione".

Tali provvedimenti, che stabiliscono in via definitiva i perimetri degli ambiti fluviali e lacuali di cui al presente comma, vengono formati attraverso il Piano di Settore, previsto al comma 1 dell'Art 14 delle presenti Norme. Fino all'approvazione di tali provvedimenti si applicano obbligatoriamente anche a tali ambiti le norme di tutela di cui al presente articolo.

**11.** Forme specifiche di tutela integrata della costa marina e dei litorali verranno messe a punto nell'ambito della pianificazione della Fascia Costiera di cui al Capo 3.IV.

Fino all'approvazione di tali provvedimenti, si applicano a tali ambiti le norme di tutela di cui al presente comma, e più specificatamente nelle aree di tutela della costa o dell'arenile, dovranno essere prioritariamente previsti:

*Arenile, cioè la Fascia demaniale di spiaggia così come definita dal Piano di Utilizzazione del Demanio Marittimo della Regione Abruzzo:*

- la salvaguardia degli impianti (boschi, pinete, ecc.) e degli equipaggiamenti (alberature lungo i cigli stradali, fossi e filari) vegetazionali esistenti;
- interventi di recupero naturalistico e rinaturalizzazione mediante opere di ricostruzione del manto vegetale costiero e dei boschi retrostanti;
- interventi di difesa dei fenomeni erosivi e di ingressione marina effettuati mediante restauro e/o ricostituzione ove possibile dell'apparato morfologico, vegetazionale dei cordoni dunali e ripascimento artificiale protetto dalle spiagge;
- eventuale delocalizzazione di impianti, strutture e edifici prossimi alla fascia dell'arenile, presenti nei tratti di costa non ancora urbanizzati;
- manutenzione e recupero ambientale delle zone di scogliera degradate o soggette a frane ove queste riguardassero la tutela e salvaguardia di manufatti o infrastrutture esistenti attraverso opere di ingegneria naturalistica;
- l'individuazione di passaggi e accessi alla fascia dell'arenile tali da non compromettere l'assetto naturale dei luoghi;
- gli stabilimenti, gli impianti esistenti potranno subire solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento igienico/funzionale, salvo diverse indicazioni progettuali derivanti dalla formazione dei Piani Spiaggia comunali.

Sono ammessi inoltre:

- l'uso balneare per la fascia dell'arenile, regolamentato da apposita strumentazione (Piano di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo della Regione o Piani Spiaggia), e comunque gli impianti che necessitano di strutture edilizie stabili dovranno essere previsti eventualmente entro la fascia posta tra l'arenile e le strade esistenti limitrofe; inoltre essi dovranno rispondere a criteri di progettazione ed

esecuzione afferenti all'architettura ecocompatibile oltre che ad un adeguato inserimento ambientale e paesaggistico. I nuovi elementi e attrezzature di servizio alla balneazione dovranno essere sempre realizzati con elementi removibili e/o precari, e comunque a distanza non inferiore a ml.100 dagli sbocchi a mare di corsi d'acqua e di scarichi reflui. Pontili di limitate dimensioni e con sporgenza complessiva in acqua inferiore a 100 ml potranno essere realizzati con la condizione della loro removibilità, e che non venga alterato il regime delle correnti e del trasporto solido netto lungo la riva;

- l'uso turistico/ricreativo all'esterno della fascia dell'arenile, mediante la realizzazione di accessi e percorsi unicamente pedonali e/o ciclabili che non comportino alterazioni dei suoli, spazi di sosta pedonale, zone alberate e radure destinate ad attività del tempo libero, pinete costiere, parchi ed aree a verde, con attrezzature removibili e/o precarie con l'esclusione di impianti sportivi e di spettacolo specialistiche a grande concorso di pubblico, ristrutturazione dei fabbricati esistenti senza aumento della cubatura e della superficie di sedime purché vincolati ad usi a servizio dell'attività balneare e ricreativa (spogliatoi, punti di ristoro, servizi igienici, ecc.).

In tali ambiti vengono attivate politiche di incentivazione per la riconversione e/o la riqualificazione delle strutture balneari esistenti ritenute incompatibili con gli indirizzi del presente articolo.

*Costa, intesa come la fascia libera ed ineditata qualora esistente tra l'arenile e la prima edificazione interna, da individuarsi con apposito provvedimento, al di fuori delle perimetrazioni dei Piani Regolatori Comunali, le cui previsioni sono comunque fatte salve:*

sono ammessi:

- l'uso turistico ricettivo, limitatamente alle attrezzature ricettive all'aria aperta (campeggi) esistenti alla data di adozione del presente P.T.C.P., senza aumento delle relative superfici di pertinenza; servizi ed attrezzature, dovranno essere realizzati con elementi removibili e/o precari, a non meno di ml 100 dalla linea di battigia;
- l'uso agricolo limitatamente all'ordinaria utilizzazione dei suoli esclusa la realizzazione di nuove residenze;
- per quanto riguarda le pinete costiere esistenti e di nuovo impianto, dovranno essere previste specifiche normative d'uso che ne regolamentino l'accessibilità individuando attraversamenti e spazi di soste pedonali debitamente protetti gli ambiti di accessibilità regolamentata e gli ambiti di totale chiusura;
- negli interventi dovrà essere evitata la formazione di infrastrutture fuori terra con giacitura parallela alla costa e dovranno essere garantiti sia un coefficiente di permeabilizzazione dei suoli non inferiore al 90% della superficie territoriale, nonché una densità arborea minima pari ad 80 alberi/ha.

## **Art. 16 - Aree di dissesto e aree a rischio**

1. Gli elementi territoriali caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità, e a rischio, vengono così definiti:

- a) frane attive: sono considerate attive le forme per le quali risultano in atto al momento del rilevamento i processi che le hanno generate e ne hanno condizionato l'evoluzione; sono inoltre comprese le scarpate rocciose in evoluzione;

- b) frane quiescenti: sono classificate come quiescenti le forme non attive al momento del rilevamento per le quali però esistono sicuri dati che ne dimostrino l'attività passata nell'ambito dell'attuale sistema morfoclimatico e morfodinamico e che abbiano oggettive possibilità di riattivazione non avendo esaurito la loro potenzialità di evoluzione;
- c) aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi non completamente protette da opere di difesa e/o di sistemazione a monte;
- d) frane antiche o inattive: sono considerate inattive le forme per le quali l'agente morfogenetico non è più presente al momento del rilevamento, in quanto ha esaurito la propria attività e per le quali esistano dati che dimostrino la definitiva stabilità;
- e) aree di conoidi non attivi o completamente protette da opere di difesa e/o di sistemazione a monte, per le quali l'agente morfogenetico non è più presente al momento del rilevamento, in quanto ha esaurito la propria attività e per le quali esistano dati che dimostrino la definitiva stabilità.

**2.** Al fine del perseguimento della mitigazione del rischio di dissesto e instabilità, i Comuni in sede di formazione dei propri PRG individuano le zone di cui al comma 1, e provvedono ad adeguare le loro previsioni alle disposizioni di cui ai successivi commi. In particolare i Comuni dovranno individuare i conoidi non attivi o protetti, le porzioni di frana che siano antiche o inattive e le zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità, nelle quali saranno applicati i dispositivi dei successivi commi 10 e 11.

**3.** Le disposizioni dei successivi commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 si applicano alle zone caratterizzate da fenomeni di dissesto di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 (così come definite ed individuate in prima approssimazione nella Tavola A6 del presente PTCP).

**4.** Nelle zone di cui al comma 1 lettera a) e lettera c) del presente articolo non è consentito alcun intervento di nuova edificazione; sono consentiti esclusivamente interventi di sistemazione, bonifica e regimazione delle acque superficiali e sotterranee, volti al consolidamento delle aree in dissesto. Le pratiche colturali eventualmente in atto devono essere coerenti con il riassetto idrogeologico delle aree interessate ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale.

**5.** Nelle zone di cui al comma 1 lettera a) e lettera c) del presente articolo sugli edifici esistenti sono consentite esclusivamente opere temporanee di consolidamento strutturale di emergenza degli edifici lesionati, a soli fini di salvaguardia della pubblica incolumità, interventi di demolizione senza ricostruzione ed il recupero e risanamento delle aree libere.

Nel rispetto delle disposizioni generali di cui al precedente comma, sono inoltre consentiti interventi di mantenimento e consolidamento strutturale e funzionale delle infrastrutture esistenti per documentate esigenze di sicurezza e/o pubblica utilità.

**6.** Nelle zone di cui al comma 1 lettera b) del presente articolo, non interessate da insediamenti urbani stabili, non sono ammesse nuove edificazioni.

I Comuni, in sede di PRG, potranno consentire e regolamentare, previa verifica tecnica volta a dimostrare la non influenza sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità, interventi di ristrutturazione dei fabbricati esistenti e nuovi interventi edilizi di modesta entità, subordinatamente alla verifica della ininfluenza delle condizioni di stabilità del versante e di assenza di rischio per la pubblica incolumità, laddove siano presenti edifici ed infrastrutture extraurbane o agricole.

**7.** Nelle zone di cui al comma 1 lettera b) del presente articolo é consentita l'eventuale realizzazione di infrastrutture di utilità pubblica al servizio degli insediamenti esistenti, nei casi in cui sia dimostrata la necessità e l'impossibilità di alternative, subordinatamente alla verifica della ininfluenza sulle condizioni di stabilità del versante e di assenza di rischio per la pubblica incolumità.

**8.** Nelle zone di cui al comma 1 lettera b) del presente articolo, già interessate da insediamenti urbani esistenti sono fatte salve le previsioni del PRG vigente alla data di adozione delle presenti norme, che risultino ammissibili qualora una verifica complessiva di tipo geologico-tecnico ne dimostri l'iniinfluenza sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità.

**9.** I progetti di opere pubbliche, nazionali, regionali e subregionali, eventualmente difformi dalle prescrizioni del presente articolo, sono suffragati da specifiche e approfondite analisi geologiche comprovanti l'insussistenza nell'area in oggetto delle condizioni di dissesto e di instabilità, di cui al precedente articolo ovvero, qualora sia dimostrata l'impossibilità di alternative localizzative, devono prevedere la realizzazione di opere di sistemazione e bonifica delle aree interessate che garantiscano condizioni di sicurezza dell'intervento e la non influenza dello stesso nei confronti della stabilità del versante interessato.

**10.** Le disposizioni del successivo comma 11 si applicano alle aree potenzialmente instabili individuate dai Comuni in sede di formazione ed adozione del proprio Piano Regolatore Comunale, ed in particolare ai depositi di versante, ricomprendenti anche tutte le aree corrispondenti a:

- a) frane antiche o inattive, compresi i relativi coronamenti;
- b) ammassi rocciosi decompressi e disarticolati, intensamente fratturati per gravità, deformazioni gravitative profonde o espansioni laterali;
- c) deformazioni plastiche;
- d) conoidi di deiezione non attivi o completamente protetti da opere di difesa e di sistemazione a monte;
- e) zone interessate da marcati fenomeni erosivi (piede di versante, ruscellamento concentrato o prossimità di scarpate);
- f) zone di possibile evoluzione di dissesti pregressi (vicinanza di coronamenti o di accumuli di frana);
- g) versanti o porzioni di versanti sovraccarichi (presenza di centri abitati, terrapieni, infrastrutture varie);
- h) zone soggette a valanghe d'acqua e detriti.

**11.** In tali zone valgono i seguenti indirizzi:

- a) a causa della fragilità strutturale intrinseca o indotta dei versanti, l'utilizzazione di tali aree a scopo di nuova edificazione, ivi compresa la realizzazione di infrastrutture, viene evitata, anche ove le aree interessate non presentino tracce evidenti di movimenti franosi;
- b) ogni previsione del Piano Regolatore Comunale che interessi tali aree, direttamente od indirettamente, viene specificamente e dettagliatamente motivata. In particolare viene dimostrata la non influenza di tali previsioni sulle condizioni di stabilità del versante e di assenza di rischio per la pubblica incolumità.

12. Ulteriori indicazioni ed indirizzi generali relativi all'utilizzazione prevedibile del territorio, fanno capo alla schematizzazione per unità geologiche del territorio provinciale, così come approfondite nella Relazione Generale, parte integrante delle presenti Norme.

#### **Art. 17 - Attività estrattiva**

1. Il Piano Regionale per l'esercizio delle attività estrattive e di escavazione, di cui alla lett. a), Art. 3 della L.R. 54/83 e successive modifiche e integrazioni, al momento della sua entrata in vigore, entrerà a far parte integrante del P.T.C.P..

2. La Provincia opera, fin da ora, per la predisposizione, in una logica sistemica e di forti interrelazioni con i principali sistemi territoriali di riferimento, infrastrutturale, ambientale e insediativo, di un apposito Piano di Settore in materia (con le medesime procedure previste per il PTCP all'Art. 8 della L.R. 18/83 e successive modifiche e integrazioni), che, in riferimento alla programmazione regionale in materia ai sensi dell'art. 32 della L.R. 11/1999, fornisca quegli ulteriori elementi conoscitivi e di indirizzo utili anche per la predisposizione degli strumenti urbanistici di livello comunale. Il Piano di settore prevederà anche le modalità e le indicazioni relativamente al recupero, riuso e rinaturalizzazione delle cave dismesse. A tal fine la Provincia si riserva di attivare opportune forme di collaborazione istituzionale tra Enti territoriali, con particolare riferimento all'art. 58 delle presenti norme.

#### **Art. 18 - Zone sismiche e di protezione geologica**

1. Nelle aree soggette al vincolo sismico e di consolidamento, esistenti nella Provincia di Chieti, così come individuate esattamente nei provvedimenti di vincolo adottati ai sensi delle leggi vigenti in materia, depositati presso il competente Servizio del Genio Civile di Chieti, i Comuni interessati devono richiedere, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 13 della L. 2/2/74 n° 64, il parere del prescritto Art. 13 della citata L. n° 64/74, sugli strumenti urbanistici generali ed attuativi e loro varianti, prima della delibera di adozione dei detti strumenti di piano, ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni e condizioni geomorfologiche.

2. Il PTCP estende il concetto di protezione geologica anche alle aree classificate come Geositi attraverso gli studi provinciali e regionali condotti, procedendo in ordine alle esigenze di tutela e qualificazione delle suddette aree. I Comuni all'interno dei Piani Regolatori comunali, sono tenuti a recepire e normare tali aree in funzione della loro specificità locale, anche attivando opportune forme di collaborazione istituzionale tra Enti territoriali, con particolare riferimento all'art. 58 delle presenti norme

#### **Art. 19 - Protezione civile**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 69, comma 1, della L.R. 11/99, la Provincia esercita i compiti e le funzioni di cui all'art.108, comma 1, lett.b) del D. Lgs. 31 marzo 1998 n.112. In particolare la Provincia si attiva in merito all'attuazione delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza, alla vigilanza sulla messa a punto da parte delle strutture provinciali di

protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) della Legge 225/1992, nonché per il coordinamento dei Piani di protezione civile predisposti dalle Comunità Montane ai sensi dell'Art. 29 della L.R. 95/2000, per delega di tutti o parte dei Comuni.

2. La Provincia si attiva, inoltre, nell'ambito delle logiche sistemiche che interessano la formazione dei piani provinciali di emergenza, per la predisposizione di appositi studi e ricerche tematiche, che saranno parte integrante del presente Piano, e che potranno assumere un ruolo conoscitivo e di indirizzo anche per la predisposizione degli strumenti urbanistici di livello comunale. A tal fine la Provincia si riserva di attivare opportune forme di collaborazione istituzionale tra Enti territoriali, con particolare riferimento all'art. 58 delle presenti norme.

3. Fino alla realizzazione di tali studi e ricerche, si applicano le norme previste dagli artt. 107 e 108 del citato d.Lgs 112/98.

## **Art. 20 - Smaltimento e gestione dei rifiuti**

1. La Provincia ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della L.R. 83/2000, forma il proprio Piano provinciale di gestione dei rifiuti, in riferimento alla programmazione regionale in materia, così come previsto dagli artt. 22 e 23 della L. 22/1997.

Sulla base dei criteri stabiliti dal Piano Regionale dei Rifiuti, approvato con la citata L.R. 83/2000, la Provincia individua, ai sensi dell'art.11 della medesima, le aree non idonee alla localizzazione degli impianti, e le zone idonee alla localizzazione degli impianti relativi ai rifiuti urbani.

2. In tal senso la Provincia si attiva, nell'ambito delle logiche sistemiche che interessano la formazione del suddetto piano provinciale, per la predisposizione di appositi studi e ricerche tematiche, che fanno parte integrante del presente Piano, e che assumono un ruolo conoscitivo e di indirizzo anche per la predisposizione degli strumenti urbanistici di livello comunale. A tal fine la Provincia si riserva di attivare opportune forme di collaborazione istituzionale tra Enti territoriali, con particolare riferimento all'art. 58 delle presenti norme.

3. Inoltre la Provincia esercita le competenze attribuitegli dalla legislazione nazionale e regionale vigente in materia, ed in particolare per quanto previsto nella L. 22/1997, la L.R. 11/1999 e la L.R. 83/2000.

4. Ai sensi e per gli effetti della L.R. 18/83 e successive modifiche e integrazioni, il PTCP recepisce e fa proprio il Piano Regionale dei rifiuti, che fino all'entrata in vigore del Piano Provinciale di gestione dei rifiuti, costituisce il riferimento normativo in materia.

## **Art. 21 - Protezione acustica ed elettromagnetismo**

### **1. Protezione acustica.**

La Provincia, ai sensi della legge quadro n° 447/95 sull'inquinamento acustico, ed in relazione a quanto disposto dall'Art. 59 della L.R. 11/99, assume funzioni di rilevamento, disciplina e controllo delle emissioni sonore. Tali funzioni esercitate a sostegno delle specifiche competenze dei Comuni, concorrono alla ridefinizione dei piani di circolazione



e traffico ed alla stesura di mappe del rumore. La Provincia promuove altresì - anche attraverso uno specifico Piano di Settore da formarsi con le medesime procedure previste per il PTCP all'Art. 8 della L.R. 18/83 e successive modifiche e integrazioni - azioni per una mitigazione delle esposizioni sonore e una riduzione fonoassorbente a favore delle popolazioni residenti lungo le grandi arterie stradali e ferroviarie, nonché nei pressi degli aeroporti e delle zone industriali, sia nei centri abitati che nelle aree extraurbane. A tale scopo la Provincia si attiva per una corretta applicazione di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 29/12/2000, recante i criteri per la predisposizione dei Piani degli Interventi di contenimento e abbattimento del rumore nei servizi di trasporto.

2. A tal fine la Provincia si attiva per avviare opportune forme di collaborazione istituzionale tra Enti territoriali, con particolare riferimento all'Art. 58 delle presenti norme.

### 3. *Elettromagnetismo.*

Al fine di salvaguardare l'ambiente e tutelare la salute della popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici, la Provincia recepisce le indicazioni della Legge Quadro n. 36 del 22.02.2001 sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, della L.R. 20/1991 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del regolamento di cui al D.M. 381/1998. In particolare si attiva, di concerto con le A.S.L. presenti sul territorio provinciale, i presidi multizonali di prevenzione e gli organismi di certificazione e verifica presenti nel territorio provinciale e regionale, ed in riferimento all'Art. 58 delle presenti norme, per la realizzazione di un censimento delle fonti elettromagnetiche presenti, al fine di ampliare il quadro conoscitivo in materia e produrre indicazioni utili per la pianificazione urbanistica di livello comunale ed intercomunale. Tale censimento potrà essere operato all'interno del Piano di Settore previsto dal comma 1 del presente articolo.

I comuni, all'interno dei loro strumenti di pianificazione urbanistica, sono tenuti al rispetto della citata Legge quadro n. 36/2001, alla verifica di compatibilità degli impianti esistenti e da installare, definendo altresì le zone ritenute idonee alle nuove installazioni, da operarsi in ogni caso promuovendo politiche di perequazione intercomunale di cui all'Art. 59 delle presenti Norme.

## **CAPO 2.III -BENI CULTURALI**

### **Art. 22 - Siti archeologici**

1. Le aree e i siti archeologici, così come indicativamente riportati nella cartografia di analisi del PRP, di cui alla delibera di C.R. 51/65, riportate alla Tavola A4 del presente Piano, indipendentemente dal valore loro attribuito, sono soggetti a speciale tutela, anche in assenza di specifici provvedimenti assunti dalla competente Soprintendenza e fino a che non intervengano gli stessi.

2. Il perimetro delle aree interessate va riportato e definito, in termini sistemici e di relazione, con maggior precisione negli strumenti urbanistici comunali, con l'esatta delimitazione delle aree stesse da parte della Soprintendenza, e costituirà solo allora vincolo di inedificabilità, fatto salvo diverso avviso della Soprintendenza.

3. La Provincia opera per organizzare le politiche di tutela archeologica all'interno del più generale processo di pianificazione territoriale del PTCP. A tal fine essa - in conformità all'Art. 7, comma 3, lettera a) della L.R. 18/83 e successive modifiche ed integrazioni - punta alla formazione di uno specifico Piano di settore (da formarsi con le medesime procedure previste per il PTCP all'Art. 8 della L.R. 18/83 e successive modifiche e integrazioni) per i siti archeologici, di concerto con la competente Soprintendenza, sulla base di uno specifico Accordo di programma.

4. Fino all'entrata in vigore di tale strumento, nelle zone archeologiche e sui beni archeologici puntuali sono ammesse solo attività di studio, ricerca, scavo, restauro inerenti i beni archeologici ad opera di Enti ed Istituti scientifici autorizzati.

Fino alla medesima data nelle aree suddette, oltre alle attività e trasformazioni sopra indicate e salvo disposizioni più restrittive emanate dalla competente Soprintendenza, saranno ammesse solamente:

- la normale utilizzazione agricola del suolo, subordinatamente all'autorizzazione della competente Soprintendenza per ogni scavo o aratura dei terreni a profondità superiore a cm 50;
- gli interventi di recupero sui manufatti edilizi esistenti, ammessi dagli strumenti urbanistici comunali.

### **Art. 23 - Centri Storici. Patrimonio immobiliare diffuso, di valore storico-artistico**

1. La tutela attiva dei Centri Storici nel loro insieme e del patrimonio immobiliare di valore storico-artistico compreso sia negli stessi Centri Storici (Zone A) sia nel sistema insediativo diffuso, rappresenta un elemento essenziale delle politiche di conservazione attiva dell'identità territoriale e urbana. Essa viene affidata in via prioritaria alla pianificazione comunale, di cui al Titolo V.

2. Con riferimento ai Centri Storici dei comuni minori si rimanda altresì ai criteri di pianificazione del Tessuto insediativo diffuso, di cui al successivo Capo 5.IV, oltre che alle Politiche provinciali di riqualificazione urbana e di recupero edilizio, di cui al successivo Art. 60.

3. Per i beni immobili, di valore storico-artistico, non ricompresi entro i centri storici classificati come Zona A, in eventuale collaborazione con la competente Soprintendenza, i Comuni provvedono ad uno specifico censimento, con relativa classificazione, in sede di formazione del Piano Regolatore Comunale o di Varianti generali.

4. Con successivo provvedimento la Provincia, previa consultazione dei Comuni interessati, provvede al Censimento dei Centri Storici ed alla individuazione e classificazione delle zone "A" presenti nei comuni del territorio provinciale. Tale Censimento assumerà la forma di allegato, come parte integrante, del presente PTCP.

## **Art. 24 – Territorio rurale – Unità di paesaggio**

1. Nei limiti fissati al Titolo VII della L.R. 18/83 e successive modifiche e integrazioni, il processo di pianificazione territoriale provinciale promuove un uso razionale delle risorse territoriali, con particolare riferimento alle risorse costituite dai suoli agricoli ed in coerenza con quanto previsto per i comuni montani dall'art. 11 della L.R. 95/2000.

Nelle aree classificate a destinazione agricola dai Piani Regolatori Comunali, va assicurata la priorità di riutilizzo del patrimonio edilizio esistente ed in particolare di quello storico, se del caso anche attraverso incentivi fissati con specifico provvedimento provinciale, di concerto con le Amministrazioni Comunali.

All'interno di tali aree si individuano:

- gli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, caratterizzati dall'integrazione del sistema ambientale e del relativo patrimonio naturale con l'azione dell'uomo volta alla coltivazione e trasformazione agricola del suolo, nei quali assicurare: la salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali ambientalmente sostenibili e dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici presenti; la conservazione o la ricostituzione del paesaggio rurale e del relativo patrimonio di biodiversità; la salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici e idrogeologici e degli equilibri ecologici. In tali ambiti la pianificazione di livello comunale individua quali trasformazioni e attività di utilizzazione agricola del suolo siano ammissibili, previa valutazione di sostenibilità.
- gli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola, idonei, per tradizione, vocazione e specializzazione, ad una attività di produzione di beni agro-alimentari ad alta intensità e concentrazione. In tali ambiti è favorita l'attività di aziende che utilizzino tecnologie ad elevata compatibilità ambientale e pratiche colturali rivolte al miglioramento della qualità merceologica dei prodotti, intesa soprattutto come sicurezza alimentare, ma anche salubrità dei prodotti. In tali ambiti la pianificazione urbanistica persegue prioritariamente gli obiettivi di: tutelare e conservare il sistema dei suoli agricoli produttivi, escludendone la compromissione a causa dell'insediamento di attività non strettamente connesse con la produzione agricola; di favorire lo sviluppo ambientalmente sostenibile delle aziende agricole, consentendo interventi edilizi volti ad assicurare dotazioni infrastrutturali, attrezzature legate al ciclo produttivo agricolo nonché al trattamento e alla mitigazione delle emissioni inquinanti, all'eventuale riutilizzo dei sottoprodotti dei processi di lavorazione, la trasformazione e l'ammodernamento delle sedi operative dell'azienda, compresi i locali adibiti ad abitazione.
- gli ambiti agricoli periurbani, dove la pianificazione persegue prioritariamente il mantenimento della conduzione agricola dei fondi, nonché la promozione di attività integrative del reddito agrario dirette: a soddisfare la domanda di strutture ricreative

e per il tempo libero; a contribuire al miglioramento della qualità ambientale urbana, attraverso la realizzazione di dotazione ecologiche, e di servizi ambientali. Gli ambiti agricoli periurbani sono individuati di norma nelle parti del territorio limitrofe ai centri urbani ovvero in quelle intercluse tra più aree urbanizzate, aventi una elevata contiguità insediativa.

**2.** Il PTCP con specifico provvedimento, all'interno del Piano di Settore previsto al comma 1 dell'Art.14 delle presenti Norme, formato con le medesime procedure dello stesso PTCP, individua ambiti caratterizzati per la significativa presenza di elementi propri del paesaggio agrario storico. Entro tali ambiti, il medesimo provvedimento procede alla messa a punto di specifici incentivi atti a favorire forme appropriate di permanenza dei suddetti elementi.

**3.** Il PTCP individua, inoltre, come territorio rurale quel territorio provinciale costituito dall'insieme sistemico del territorio non urbanizzato, caratterizzato per la necessità di integrare e rendere coerenti politiche volte a salvaguardarne il valore naturale, ambientale, produttivo e paesaggistico. All'interno del Piano di Settore di cui al comma precedente, la pianificazione persegue in particolare i seguenti obiettivi che, fino alla approvazione dello stesso, assumono il carattere di Indirizzi Generali di riferimento:

- promuovere lo sviluppo di una agricoltura sostenibile, multifunzionale ed integrata, anche in relazione alle vocazionalità specifiche ed alle potenzialità intrinseche;
- preservare i suoli ad elevata vocazione agricola, limitandone il più possibile il consumo, da consentirsi soltanto in assenza di alternative localizzative tecnicamente ed economicamente valide, e previa specifica valutazione sugli effetti urbanistico-territoriali ed ambientali delle trasformazioni;
- promuovere nelle aree rurali e marginali la continuazione delle attività agricole, nonché lo sviluppo ed il mantenimento economico, ecologico, sociale, culturale e storico delle comunità rurali, quale presidio del territorio indispensabile per la sua salvaguardia e quale momento qualificante di una più generale politica di sviluppo del turismo sostenibile;
- promuovere la difesa del suolo e degli assetti idrogeologici, geologici ed idraulici e salvaguardare la sicurezza del territorio e le risorse naturali e ambientali;
- promuovere l'innovazione compatibile, la valorizzazione e la salvaguardia del paesaggio rurale nella sua connotazione economica e strutturale tradizionale;
- valorizzare la funzione dello spazio rurale di riequilibrio ambientale e di mitigazione degli impatti negativi dei centri urbani.

**4.** Il PTCP individua, in prima approssimazione, nella Tavola A3, le principali Unità di Paesaggio Omogenee, e più precisamente le unità: agraria, valliva, pedemontana e montana.

Per unità di paesaggio omogenea si intende l'insieme omogeneo di caratteri ambientali ed insediativi relativi al paesaggio individuato dalla lettura sovrapposta della carta di uso del suolo, carta del sistema boschivo e carta del sistema insediativo aggiornata con l'indagine stereoscopica delle ortofotocarte.

In via generale, per le unità individuate, vanno perseguite la conservazione e/o il ripristino delle caratteristiche tipologiche e formali del paesaggio e dei sistemi insediativi, infrastrutturali e dei sistemi degli spazi marginali tra territorio ed edificato, da attuarsi attraverso la disciplina delle trasformazioni ammissibili e delle utilizzazioni definite compatibili, attraverso una specifica classificazione tipologica e formale del territorio, da individuarsi attraverso gli strumenti di pianificazione comunale. Ciò potrà avvenire

attraverso la descrizione del territorio mediante relazioni ed elaborati cartografici in scala adeguata, evidenziando ad esempio:

- le aree di interesse paesaggistico coltivate, libere o edificate con la relativa classificazione dello stato di antropizzazione e conservazione;
- l'individuazione delle diverse tipologie di intervento degli strumenti urbanistici comunali (conservazione/ripristino - recupero/riqualificazione) definendo preventivamente le tecniche progettuali gestionali e di trasformabilità del paesaggio afferenti alla natura dei luoghi. Tali interventi, dovranno risultare finalizzati alla valorizzazione naturalistica e storico paesaggistica dell'area, attraverso progettazioni unitarie sulle zone omogenee individuate dagli strumenti urbanistici comunali;
- le superfici agrarie, boschive o destinate al pascolo che si prevede di porre o mantenere a coltura con la specificazione degli ordinamenti colturali e della densità produttiva che si intendono conseguire;
- gli interventi di tutela ambientale atti a minimizzare gli effetti indotti sull'ambiente in termini di difesa del suolo e di salvaguardia delle risorse ambientali;
- la catalogazione delle tecniche storiche di sfruttamento dei suoli, nonché la catalogazione delle tecniche insediative storiche delle attività legate allo sfruttamento del territorio;
- la classificazione delle risorse paesaggistiche anche relativa alle strutture urbane, tali da consentire il miglioramento dell'assetto dei siti, della fruibilità culturale, turistica, ricettiva, ricreativa sia per le popolazioni residenti e sia per lo sviluppo economico delle zone montane;
- la classificazione delle aree da riqualificare attraverso il potenziamento delle reti infrastrutturali e dei servizi sempre attraverso la progettazione ambientale integrata di questi con interventi di tutela ambientale atti a minimizzare gli effetti indotti sull'ambiente in termini di difesa del suolo e di salvaguardia e valorizzazione delle risorse ambientali;
- le eventuali attività connesse previste e la loro tipologia insediativa relativa ai caratteri del territorio;
- gli eventuali interventi di valorizzazione atti ad evidenziare e a favorire la lettura della complessità e diversità ambientale attraverso l'incremento delle risorse ambientali stesse;
- i percorsi ed emergenze storico culturali.

**5.** Per le unità omogenee agraria e valliva, valgono le indicazioni contenute nelle presenti Norme, con particolare riferimento al Capo 1.III e Capo 2.III.

Nelle zone delle unità omogenee pedemontane e montane, qualora non sottoposte a disciplina attraverso gli strumenti urbanistici comunali, sono ammissibili, compatibilmente con gli strumenti di pianificazione vigenti, le utilizzazioni e trasformazioni seguenti:

- l'ordinaria coltivazione del suolo;
- la forestazione;
- la zootecnia di carattere familiare, aziendale ed interaziendale;
- le attività faunistico - venatorie;
- la pesca e itticoltura non intensiva ed esercitata in forme tradizionali;
- le attività connesse con l'agricoltura e/o le quote di itticoltura aziendali o interaziendale;
- l'utilizzazione dei manufatti edilizi esistenti quali abitazioni funzionali alle esigenze di addetti all'agricoltura e quali annessi agricoli;
- l'utilizzazione di parte dei manufatti edilizi per funzioni agrituristiche, nei limiti delle relative disposizioni;

- i mutamenti nell'uso tra i diversi tipi di utilizzazione come annesso rustico, nonché tra tale utilizzazione e l'utilizzazione abitativa funzionale alle esigenze di addetti all'agricoltura e viceversa;
- le trasformazioni fisiche degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti privilegiando, ove possibile, tecniche progettuali e di intervento eco-compatibili;
- la nuova edificazione di edifici funzionali alle esigenze abitative di addetti all'agricoltura, privilegiando, ove possibile, tecniche progettuali e di intervento eco-compatibili;
- la nuova edificazione, di annessi agricoli;
- la realizzazione di reti tecnologiche, quali gli acquedotti, le fognature, i sistemi per il trasporto dell'energia e delle telecomunicazioni, e simili nonché di infrastrutture tecniche e di difesa dei suoli, quali strade poderali e interpoderali, canali, opere di regolazione idraulica e simili, privilegiando ove possibile tecniche di intervento afferenti all'ingegneria naturalistica;
- la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas e per gli acquedotti, e simili.

6. In particolare i crinali costituiscono, per il PTCP, elementi peculiari di connotazione del paesaggio collinare e montano, di significativo interesse paesistico, oltre a rappresentare frequentemente la matrice storica dell'insediamento e della infrastrutturazione antropica. Ai fini della tutela del paesaggio agrario, i Piani Regolatori Comunali individuano il sistema dei crinali e provvedono alla relativa tutela, limitando opportunamente le possibilità insediative, in rapporto al paesaggio circostante. Analogamente provvedono all'individuazione dei percorsi consolidati della viabilità storica, definendo opportune discipline di tutela, con particolare riferimento ai rapporti con il paesaggio agrario e con il sistema insediativo storico.

#### **Art. 25 - Tutela delle terre civiche**

1. La tutela delle terre civiche è disciplinata dalle norme di cui alla L.R. 25/88, nel testo in vigore, concernente "Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche".

2. Il Piano Regionale di Utilizzazione dei Beni Civici di cui all'Art. 13 della L.R. 2/5/88, nel testo in vigore, entrerà a far parte del PTCP dalla data della sua approvazione.

#### **Art. 26 - Tratturi**

1. La tutela delle aree tratturali, così come indicate nella cartografia di analisi del Piano Regionale Paesistico di cui alla deliberazione del C.R. n° 51/65 del 29/7/87, è disciplinata dalle norme vigenti in materia ed, in particolare, da quelle di cui ai DD.MM. per i Beni Culturali ed Ambientali del 22/12/83, 15/6/76 e 20/3/80.

2. I percorsi tratturali sono individuati nella Tavola A4 del PTCP, come elementi costitutivi del paesaggio agrario storico, di cui al precedente Art. 24.

3. I Piani Regolatori Comunali, anche con il supporto tecnico della Provincia, individuano, insieme alle aree tratturali, il reticolo della viabilità storica minore, quali mulattiere e sentieri, particolarmente nei tratti che conservano pavimentazioni originali significative, procedendo alla loro tutela.

## **CAPO 3.III - SISTEMA INSEDIATIVO-PRODUTTIVO**

### **Art. 27 - Sostenibilità**

1. La pianificazione territoriale provinciale e comunale operano in modo sistematico ed integrato per assicurare, ragionevolmente e con la necessaria gradualità, condizioni di sostenibilità ai processi di trasformazione insediativa.

Tali condizioni vengono perseguite innanzitutto tendendo a minimizzare le forme di impatto dei processi di trasformazione dell'uso dei suoli sul sistema complessivo delle risorse territoriali, nella logica di un pieno ed equilibrato utilizzo delle reti insediative e infrastrutturali.

2. In particolare, a questo fine, la pianificazione opera:

- per garantire alti livelli di razionalità ed economicità ai processi di urbanizzazione;
- per limitare le tendenze dispersive dei processi insediativi;
- per razionalizzare le modalità di utilizzo delle reti infrastrutturali ed energetiche, evidenziandone le criticità;
- per contenere il consumo delle risorse, assicurando anche la tutela della qualità dell'aria, delle acque - superficiali e sotterranee - e della fertilità dei suoli;
- per assicurare livelli adeguati di tutela del sistema biologico, nei modi definiti al Capo 1.III.
- per avviare processi di integrazione delle politiche ambientali negli strumenti urbanistici e territoriali, secondo i principi di Agenda 21 Locale, e promuovendo, a tale scopo, la formazione di Programmi di Azione ambientale, sia a carattere locale che di area vasta.

### **Art. 28 - Territorio urbanizzato e ambiente insediato**

1. Le previsioni insediative dei Piani Regolatori Comunali privilegiano risposte alla domanda orientate sull'utilizzo equilibrato degli impianti urbani, con priorità localizzative, nei tessuti esistenti, per la rete dei servizi sociali, garantendone le condizioni di accessibilità. Le zone ed i contesti di nuovo impianto realizzabili all'esterno del sistema insediativo esistente vengono individuati, in tali strumenti, privilegiando in ogni caso localizzazioni contigue e limitrofe.

2. Nei suddetti strumenti, i nuovi insediamenti si conformano ai seguenti indirizzi morfologici:

- a) privilegiare forme insediative compatte rispetto a forme frammentate e disperse, limitando il consumo dei suoli ed i costi di infrastrutturazione;
- b) favorire i processi di riuso delle aree dismesse e di riqualificazione funzionale e ambientale del sistema urbano;
- c) scoraggiare le espansioni lineari, lungo le arterie stradali ed i sistemi di crinale, e le urbanizzazioni diffuse;
- d) rispettare gli andamenti morfologici dei suoli e tenere conto della trama fondiaria e della morfologia urbana esistente;
- e) prevedere la formazione di cortine verdi di carattere sia puntuale che lineare ed areale;
- f) programmare, in forma selettiva, i momenti di discontinuità necessari a caratterizzare l'ambiente urbano, nella dimensione territoriale.

## **Art. 29 - Logistica urbana nei comuni di media e grande dimensione**

1. Nei comuni di grande e media dimensione - ricompresi fra quelli di cui alla Rete urbana intermedia (Capo 4.IV) - i Piani Regolatori Comunali analizzano in forma esplicita il tema della logistica urbana. La logistica urbana è intesa come sistema di relazioni per l'interscambio di persone e merci fra il territorio in oggetto e quello esterno. Dette relazioni utilizzano la rete delle infrastrutture di trasporto ed i centri di interscambio, quali (stazioni, autostazioni, porti, centri merci, reti e poli commerciali). In tale quadro il processo di pianificazione territoriale provinciale sostiene la realizzazione di parcheggi di interscambio e attestamento, anche di carattere multipiano, in ambito urbano e periurbano. Eventuali previsioni di riassetto strutturale dell'impianto per la logistica urbana vanno innanzitutto ricondotte alle esigenze di rinnovamento e di adeguamento infrastrutturale, organizzativo e gestionale, nell'ambito del bacino di gravitazione delle persone e delle merci: ciò potrà richiedere il coordinamento delle iniziative in ambito sovracomunale e/o provinciale.

2. I Piani Regolatori Generali, i Piani Generali del Traffico Urbano di cui alle norme del Codice della Strada ed i Piani Urbani della Mobilità previsti dal Piano Generale dei Trasporti, vanno tendenzialmente concepiti ed impostati in forme coordinate e coerenti.

3. Nei medesimi Comuni di cui al comma 1, i Programmi Triennali per le opere pubbliche, di cui all'Art. 14 della Legge 109/94 e successive modifiche e integrazioni, si coordinano con i processi di pianificazione urbanistica evidenziando senso e campo delle linee di intervento sugli impianti urbani.

## **Art. 30 - Insediamenti produttivi**

1. Fermo restando quanto previsto al comma 2 del precedente Art. 10, la Provincia, di concerto con i Consorzi per le ASI di Chieti-Pescara, Sangro-Aventino e Vasto-S. Salvo, promuove in forme unitarie la formazione di un Piano Territoriale di Coordinamento per le attività produttive, esteso all'intero territorio provinciale attraverso uno specifico Accordo di Programma, sotto forma di Piano di Settore di cui al precedente Art. 3 comma 6, tenuto conto altresì degli ambiti consortili, nonché di quelli individuati in sede di Q.R.R., nonché dei Distretti e dei Patti territoriali in essere. Tale Accordo di Programma definisce e specifica le procedure anche partecipative da adottare.

2. Tale Piano - esteso alle attività: industriali, di artigianato produttivo, di commercio all'ingrosso e di servizio - interviene per aggiornare, razionalizzare ed ammodernare il quadro pianificatorio degli agglomerati ASI ed altri in essere, nei quali concentrare la localizzazione delle suddette attività produttive, e, qualora ne emergano le condizioni, per promuovere la formazione di agglomerati decentrati minori al servizio degli ambiti territoriali periferici.

3. Esso si applica altresì a strutture puntuali di supporto territoriale, quali l'Aeroporto di Chieti-Pescara, i Porti di Ortona e di Vasto, l'Interporto di Chieti-Pescara, gli Autoporti di San Salvo e della Val di Sangro, il Centro Intermodale di Atessa-Paglieta, nonché ai temi: dello smaltimento e del trattamento dei rifiuti industriali, anche in forme coordinate e integrate tra le varie ASI, delle infrastrutture innovative (reti di cogenerazione, cablaggio, teleriscaldamento, etc.) e delle aree attrezzate e aree ecologicamente attrezzate.



Operando sulle strutture puntuali di cui sopra e sulle relative reti infrastrutturali, il Piano Territoriale persegue adeguati livelli di efficienza e funzionalità del sistema della logistica territoriale a scala provinciale.

**4.** Qualora il Piano Territoriale di Coordinamento si estenda a porzioni di territorio delle Province limitrofe, per tali porzioni esso viene formato in modi integrati e coordinati a livello interprovinciale, attraverso uno specifico accordo di programma tra la Provincia di Chieti e le altre Province interessate.

**5.** La formazione dei successivi Piani attuativi, in conformità e con i contenuti di cui alla legislazione urbanistica regionale, per la razionalizzazione, l'ammodernamento e l'estensione degli agglomerati in essere, nonché per la realizzazione di nuovi agglomerati, anche a supporto delle varie funzioni e servizi di cui ai commi precedenti, viene affidata ai tre Consorzi ASI di cui al comma 1. Tali Piani attuativi vengono approvati, con le procedure di legge, attraverso specifici Accordi di Programma, ai sensi della normativa vigente, tra la Provincia, il Consorzio interessato, il Comune nel cui territorio è sito l'agglomerato ed altri eventuali soggetti pubblici direttamente competenti. Tali Accordi intervengono altresì sulla materia delle opere e degli oneri di urbanizzazione. La relativa conferenza dei servizi per l'avvio del procedimento è convocata dal Presidente della Provincia, previa richiesta del Consorzio e trasmissione del progetto di Piano attuativo.

**6.** I Piani attuativi degli agglomerati intervengono sui vincoli urbanistici, se del caso rinnovando motivatamente l'efficacia dei vincoli preesistenti, e la loro approvazione consente di attivare le conseguenti procedure espropriative.

**7.** Tali Piani si attuano attraverso convenzioni attuative da stipularsi tra Comune e Consorzio, sulla base di una Convenzione tipo messa a punto preventivamente almeno nei suoi elementi essenziali nella sede del Piano Territoriale di Coordinamento, di cui al comma 1, e allegata in forma definitiva ai relativi Piani Attuativi.

**8.** Il processo di pianificazione provinciale punta a favorire forme di pieno utilizzo degli impianti produttivi esistenti - con particolare riferimento al recupero e al riuso dei contenitori e delle aree dismesse - confermando il carattere strategico per il territorio provinciale della presenza degli agglomerati delle Aree di Sviluppo Industriale.

**9.** I criteri morfologici e insediativi previsti al precedente Art. 28 si applicano, in ogni caso, anche alle previsioni insediative delle attività produttive di carattere industriale, artigianale e terziario.

**10.** Le previsioni di insediamenti produttivi diffusi, di carattere artigianale e laboratoriale, in forme integrate al sistema residenziale, fino ai casi del lavoro a domicilio, ove previste, vanno esplicitamente trattate nelle normative dei Piani Regolatori Comunali.

**12.** Le attività commerciali al dettaglio si conformano ai criteri fissati dalla Regione, con la L.R. 62/1999, in attuazione del D.Lgs 114/98.

**13.** Le strutture di vendita di media e grande dimensione vengono ricomprese nel quadro della logistica urbana di cui al precedente Art. 29, tenuto conto degli indirizzi per la logistica territoriale di cui al precedente comma 3, e la loro localizzazione va comunque

motivata esplicitamente nella Relazione del Piano Regolatore Comunale, limitatamente ai Comuni di media e grande dimensione di cui a detto articolo.

**14.** La Provincia, nel processo di pianificazione territoriale, promuove e incentiva programmi ed interventi per sviluppare politiche di qualificazione ecologica degli agglomerati industriali, artigianali e di servizio in materia di cogenerazione, teleriscaldamento, cablaggio, riciclaggio dei rifiuti solidi, etc..

#### **Art. 31 - Insediamenti turistici**

**1.** Per gli insediamenti turistici, di carattere marino, collinare e montano, vale quanto previsto ai precedenti Artt. 27, 28 e 29, circa le previsioni insediative dei Piani Regolatori Comunali. Vanno in ogni caso assicurate, in tali strumenti, condizioni adeguate di controllo morfologico degli insediamenti turistici, con riferimento alle esigenze della loro integrazione nei sistemi insediativi esistenti, anche al fine di contenere i fenomeni di dispersione spaziale e di consumo dei suoli.

**2.** Il processo di pianificazione provinciale promuove e incentiva, con specifiche politiche e azioni (Capo 1.IV) anche sotto forma di Piano di Settore formato con le medesime procedure dello stesso PTCP, le attività private di riuso del patrimonio abitativo e immobiliare esistente, al fine di accrescere la capacità ricettiva complessiva, favorendo la formazione di programmi di ricettività diffusa, operando nel senso della coerenza con quanto previsto nella programmazione regionale in materia, di cui alla Deliberazione di Consiglio regionale n.148/25 del 01/02/2000, in riferimento alla L.R. 54/1997.

## CAPO 4.III - INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE

### Art. 32 - Politiche per la mobilità

1. Gli indirizzi programmatici generali assunti nel presente Piano, che regolano le iniziative e le priorità nel settore della mobilità, sono i seguenti:

- a) le azioni programmatiche puntano ad essere congruenti ad una concezione integrata del sistema della mobilità tra le diverse modalità di trasporto, sia in termini di movimento di persone e di merci, sia in termini di reti infrastrutturali che di organizzazione e gestione del trasporto;
- b) il trasporto pubblico svolge una funzione portante nel sistema globale della mobilità e ad esso si integra organicamente il trasporto privato. Quest'ultimo - anche attraverso momenti appropriati di concorrenza - si integra col trasporto pubblico, tenuto conto dei fattori della sicurezza, della qualità ambientale, del risparmio energetico, dei costi collettivi e dell'Amministrazione;
- c) in analogia alle "politiche" di sostegno per il Trasporto Pubblico Locale, nel trasporto merci vanno favorite le iniziative in grado di contribuire al riequilibrio modale a favore del trasporto ferroviario e marittimo;
- d) le politiche dei trasporti e delle relative infrastrutture procedono in termini di convergenza con le politiche di riassetto territoriale ed urbano, a cominciare dalla logistica;
- e) la gerarchia della rete viaria si correla coerentemente alle differenti funzioni urbanistiche e destinazioni d'uso delle aree servite, a favorire la appropriatezza dell'infrastruttura viaria alle caratteristiche del traffico, in funzione del territorio servito;
- f) nello sviluppo delle reti di trasporto viene privilegiata la logica di sistema, rispetto all'efficienza delle singole componenti infrastrutturali;
- g) l'infrastruttura va predisposta non solo al fine di garantire la sicurezza e la fluidità del movimento dei veicoli che la percorrono, ma comprendendo anche quegli spazi e quelle attrezzature complementari atte a soddisfare le esigenze connesse alla rete e all'accessibilità dei siti serviti, oltre che ad un corretto inserimento del tracciato nel territorio di pertinenza;
- h) la realizzazione della viabilità principale garantisce nel tempo le caratteristiche di capacità dell'infrastruttura, con la previsione di adeguate fasce di rispetto, contenendo le previsioni delle intersezioni con la viabilità di livello inferiore;
- i) i momenti progettuali si basano sul contenimento degli impatti ambientali, insediativi e socio economici negli ambiti territoriali interessati.

2. Il PTCP procede, anche per implementazioni successive, in collaborazione con la Regione, le Province, i Comuni, con le Comunità Montane e con altri soggetti competenti, eventualmente attraverso la formazione di un Piano di Settore da formarsi con le medesime procedure previste per il PTCP all'Art. 8 della L.R. 18/83 e successive modifiche e integrazioni, alla definizione di uno specifico Progetto provinciale sulla Mobilità con l'obiettivo di perseguire più elevati livelli di efficienza del sistema infrastrutturale e della mobilità territoriale, qualificando quest'ultima a livello di relazioni interne ed esterne, rispetto ai livelli di accessibilità alla rete dei servizi, in un'ottica sistemica e di relazione funzionale con le principali componenti territoriali oggetto del presente PTCP.

### **Art. 33 - Classificazione della rete viaria**

1. Il presente Piano procede alla classificazione della rete viaria esistente assegnandone la gestione allo Stato, alla Regione, alla Provincia ed al Comune, secondo le procedure e le modalità di cui al DPR 610/96, D. Lgs. N° 122 / 98 (art. 101, comma 1 d) e DPCM 21/02/2000.

In particolare, dal punto di vista amministrativo, sono definite:

- a) Statali, le strade di interesse nazionale che costituiscono l'ossatura portante della rete viaria collegando capoluoghi di regione o di provincie situati in regioni diverse; all'interno di tale categoria sono comprese le autostrade ed i relativi raccordi;
- b) Regionali, le strade di preminente interesse interprovinciale allacciando capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione o con la rete statale;
- c) Provinciali, le strade di preminente interesse intercomunale che allacciano i capoluoghi comunali al capoluogo provinciale ovvero capoluoghi comunali fra loro e con la rete regionale e statale;
- d) Comunali, le strade di interesse locale che collegano il capoluogo del Comune con le frazioni o le frazioni fra di loro o con particolari punti di accesso alle altre modalità di trasporto (stazioni FS, porti, aeroporti, centri di scambio intermodale, etc.).

Tali classificazioni sono da considerarsi automaticamente aggiornate in funzione di nuove disposizioni legislative in proposito.

2. I Comuni in fase di predisposizione degli strumenti urbanistici generali recepiscono la classificazione della rete viaria esistente contenuta nella Tavola A1 ed individuano le relative fasce di rispetto dimensionate ai sensi del D.Lgs 285/92 (Nuovo Codice della Strada) come rappresentato nella tabella di cui al successivo Art. 36 e nel rispetto dei criteri e contenuti dettati allo stesso articolo.

3. La sopracitata Tavola A1 provvede alla classificazione delle strade Statali, Regionali e Provinciali, ed individua i segmenti di nuova realizzazione inseriti nella rete esistente. Tali previsioni di nuove realizzazioni devono intendersi quali previsioni di massima e potranno subire modificazioni in sede di progettazione esecutiva.

### **Art. 34 - Infrastrutture stradali ed autostradali**

1. La rete viaria di scala territoriale, di cui al precedente articolo, é destinata ad accogliere il traffico di lunga percorrenza e di transito rispetto all'abitato; comprende la viabilità di livello superiore ed i raccordi di accesso principale agli abitati, ed alle aree produttive e di servizio che siano di interesse territoriale.

Essa é costituita da tratte di strada appartenenti alle categorie delle strade A), B) e C) previste dal D.Lgs 30/04/92 n° 285, a prescindere dalla classificazione amministrativa.

Non vi possono essere tronchi di strada di interesse territoriale isolati dalla restante rete viaria di pari livello.

2. Le caratteristiche geometriche e costruttive dell'infrastruttura, sia di nuovo impianto che di adeguamento e riqualificazione della rete esistente, corrispondono a quanto previsto dalla normativa nazionale, regionale e CNR attualmente vigente in materia.

La viabilità territoriale é definita e va sviluppata in congruenza con i contenuti del presente Piano e della pianificazione regionale in materia.

**3.** I tracciati di nuova costruzione che competono alla viabilità territoriale, sono di norma esterni agli abitati, salvo i raccordi con la rete viaria di livello comunale.

Nei limiti derivanti dalle caratteristiche del territorio servito, il nuovo tracciato va concepito nei termini seguenti:

- a) avere caratteristiche tali da richiamare il traffico di transito;
- b) non ostacolare l'adeguato sviluppo dell'abitato, almeno in corrispondenza delle principali direttrici di espansione individuate a livello di pianificazione locale;
- c) essere opportunamente isolato dalla viabilità locale e dall'edilizia circostante, in modo da garantire il mantenimento nel tempo delle caratteristiche progettuali di capacità, sicurezza e scorrimento del traffico;
- d) disporre di interconnessioni con la rete viaria locale il più possibile limitate in numero e comunque mai coincidenti con viabilità di accesso ad unità edilizie di uso privato;
- e) prevedere le opere adeguate a ricomporre la rete viaria locale in corrispondenza delle eventuali interruzioni prodotte, anche ricorrendo alla predisposizione di strade in sede autonoma, onde garantire la continuità dei collegamenti e degli accessi locali.

I tracciati esistenti assumono le medesime caratteristiche, gradualmente nel tempo, fin tanto che non si realizzi una variante in nuova sede.

**4.** Nelle aree di cui agli Artt. 13, 14, 15 e 16 delle presenti norme ed ove tecnicamente possibile, si interverrà preferibilmente sul nastro stradale esistente con opere di riqualificazione, ristrutturazione ed adeguamento, in conformità alla normativa tecnica vigente e limitando le varianti su nuova sede a quei tratti dove non sono reperibili soluzioni in sede.

Inoltre occorrerà estendere l'intervento al recupero dei tratti viari dismessi, finalizzando quest'ultimo a una miglior fruizione dell'ambiente circostante.

**5.** La rete viaria locale (o di interesse comunale) é costituita dalle strade urbane e locali, appartenenti alle categorie D), E) e F) previste dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs 285/92) e dalla viabilità principale, comprensiva dei tratti di strade extraurbane secondarie o di media importanza (cat. C) che non appartengano alla viabilità territoriale.

**6.** Ciascuna Amministrazione definisce, mediante la pianificazione urbanistica o di settore e per quanto di propria competenza territoriale, le caratteristiche e la gerarchia funzionale dei vari tronchi appartenenti alla viabilità locale, almeno per le strade principali appartenenti alle categorie C) extraurbana secondaria, D) urbana di scorrimento ed E) urbana di quartiere. A tal fine sono utilizzati i seguenti parametri:

- a) volume del traffico;
- b) caratteristiche dei veicoli prevalenti;
- c) zone servite (commercio, industria, servizi sociali, ecc.).

La pianificazione urbanistica comunale e la programmazione di settore localizza e dimensiona le connessioni con gli assi viari primari e con i poli urbani di maggior richiamo e le sedi da destinare alla mobilità pedonale e ciclabile.

**7.** La pianificazione comunale favorisce l'accessibilità e la sosta in corrispondenza dei servizi a valenza territoriale presenti all'interno dell'abitato, quali le strutture sanitarie, i poli commerciali e industriali nonché le attrezzature turistiche, sportive e per il tempo libero (stadi, centri sportivi, parchi, discoteche, ecc.).

Lungo le strade urbane ed extraurbane, in corrispondenza di tutte le zone ove siano prevedibili concentrazioni di veicoli in sosta (sedi di servizi pubblici, scuole, ospedali, cimiteri, stadi, stazioni in genere, porti e aeroporti, centri di scambio intermodale, insediamenti industriali, centri commerciali e mercati, zone di particolare interesse

turistico, ecc.), vanno previste adeguate aree, o strutture sopra o sotto il piano di campagna, idonee alla sosta di veicoli, autobus e mezzi pesanti, in misura commisurata al prevedibile afflusso.

Va privilegiato il trasporto pubblico su gomma predisponendo, ove possibile, corsie riservate ed attrezzando le piazzole di fermata e le aree di attesa con opportuni elementi di canalizzazione del traffico ed arredo urbano; sono inoltre da prevedere zone di parcheggio nei centri di interscambio, al fine di agevolare la fruizione del mezzo pubblico.

**8.** In base alla legislazione vigente sono previste “fasce di rispetto” alla viabilità sovracomunale e comunale, come rappresentato nella tabella successiva. Tali fasce presentano un'estensione tale da garantire la duplice funzione di salvaguardia della viabilità e del territorio circostante, in quanto isolano l'infrastruttura dagli insediamenti, evitandone la rapida obsolescenza, con le successive esigenze di trasferimento e ricostruzione.

CLASSIFICAZIONE STRADE		FASCE DI RISPETTO	
PTCP		<i>D.Lgs 285/92</i>	
VIABILITA' TERRITORIALE	VIABILITA' LOCALE	A. Autostrade	60/30*
		B. Extraurbane principali	40
		C. Extraurbane secondarie	30
		D. Urbane di scorrimento	20
		E. Urbane di quartiere	[20]
		F1. Locali	20/0* [10]
		F2. Vicinali	10/0* [10]

\* Fasce di rispetto nei tratti urbani

[ ] Fasce di rispetto in assenza di strumento urbanistico vigente

#### Art. 35 - Infrastrutture ferroviarie

1. In corrispondenza delle stazioni ferroviarie della rete urbana intermedia (Capo 4.IV) e, in generale, nelle zone di interscambio tra mezzi di trasporto pubblico e privato, vanno organizzati spazi di parcheggio dimensionati in base ai prevedibili sviluppi della domanda, all'entità del pendolarismo di lavoratori e studenti, alla presenza di mercati, stadi, ospedali, ecc..

2. Le fasce di rispetto, da considerare nel caso di nuova edificazione, ricostruzione o ampliamento di edificio esistente lungo i tracciati ferroviari, in ambito urbano ed extraurbano, hanno una larghezza minima di 30 ml. a partire dalla rotaia più esterna, ai sensi dell'Art. 49 del DPR 11/07/80 n° 753.

3. In caso di interventi sull'esistente o di nuovo tracciato, specie se in rilevato, sono sistematicamente da realizzare sottopassi, ponticelli o cunicoli di attraversamento del corpo ferroviario per abbattere le barriere di separazione invalicabili e ricomporre la continuità funzionale e biologica del territorio.

4. La Provincia promuove, anche tramite concertazione con i Comuni interessati, azioni di recupero e riuso delle linee dismesse, di riqualificazione urbanistica delle aree di stazione e di razionalizzazione degli scali merci, anche in coerenza con l'Art. 41 della L.R. 38/1996 e con le previsioni di cui al Capo 3.IV delle presenti Norme.

5. La Tavola A1 individua la rete ferroviaria di interesse provinciale, ed i relativi programmi di intervento e sviluppo.

### **Art. 36 – Portualità commerciale e turistica – Aeroporto**

1. La pianificazione territoriale provinciale conferma la priorità programmatica dei porti commerciali di Ortona e Vasto Punta Penna; il processo di piano favorisce i momenti di compatibilità ambientale e l'integrazione funzionale rispetto alle reti infrastrutturali ed ai sistemi urbani, in un quadro di tutela delle risorse territoriali di possibile pertinenza portuale.
2. Le priorità programmatiche della portualità turistica vengono definite all'interno del Progetto Speciale Territoriale della Fascia Costiera, di cui al Capo 3.IV, recependo ed integrando anche le previsioni degli strumenti di programmazione negoziata e complessa vigenti e/o in corso di predisposizione.
3. Il Progetto Speciale Territoriale della Città Metropolitana Chieti – Pescara opera anche, e sinergicamente con gli Enti interessati, per la valorizzazione delle strutture aeroportuali dell'Aeroporto d'Abruzzo, definendo altresì politiche e strategie di potenziamento e razionalizzazione funzionale e di scambio, di concerto con gli Enti e gli operatori preposti, secondo quanto previsto dall'Art. 58 delle presenti Norme.

### **Art. 37 - Reti ciclabili e pedonali**

1. Nello spirito degli indirizzi programmatici del presente PTCP, assume particolare rilievo lo sviluppo delle reti pedonali e ciclopedonali. Va favorita la pedonalità a livello comunale in corrispondenza: del centro urbano, di servizi pubblici (quali scuole ed ospedali), di parcheggi e stazioni. Analogamente le ciclopiste vanno potenziate come alternativa alle connessioni viarie per automezzi per accogliere i movimenti pendolari casa-lavoro, casa-centri commerciali, casa-spazi per il tempo libero. Lo sviluppo e l'attuazione di tali indirizzi ricade in ambito di pianificazione locale.
2. Nei tratti delle strade urbane ed extraurbane di nuova costruzione o soggette a sostanziali lavori di ristrutturazione, lungo i quali é in atto o é prevedibile un consistente flusso di cicli, motocicli e pedoni, vanno previsti marciapiedi e piste ciclo-pedonali con caratteristiche conformi alla vigente normativa tecnica ed alle esigenze dell'utente, possibilmente in sede propria.
3. La Provincia, con opportuni incentivi, promuove il recupero e la formazione di una rete ciclo-pedonale e di trekking estesa anche a livello sovracomunale.

### **Art. 38 - Attrezzature e servizi territoriali e urbani**

1. Nel processo di pianificazione organizzato per strutture territoriali (Capo 1.IV), la Provincia opera, in particolare sulla rete urbana intermedia, per riorganizzare il sistema delle attrezzature urbane (sistema sanitario, università e scuole superiori, centri commerciali, sedi istituzionali decentrate, etc.) secondo una ragionata combinazione di criteri di economicità, efficienza e accessibilità, tendenzialmente da parte di tutte le componenti territoriali. Le polarità di servizio urbano, nuove o confermate, si riorganizzano in base a tali criteri.



**2.** In particolare la Provincia si attiva, nel processo di formazione dei Piani Regolatori comunali e attraverso le esperienze di copianificazione di cui all'Art. 58 delle presenti Norme, per ottimizzare la rete scolastica provinciale, all'interno del progetto per la realizzazione dell'Osservatorio Scolastico Provinciale. Tale ottimizzazione va riferita alle localizzazioni delle strutture scolastiche, ai flussi di pendolarismo e mobilità in relazione ai mezzi e modi di trasporto, nonché alla verifica delle dotazioni di standard per l'istruzione, di cui al D.M. 1444/1968 e D.M. 18/12/1975.

**3.** Per quanto riguarda i servizi di quartiere di cui alla Legge 768/67 ed al relativo DM LL.PP. 2/4/68, al fine di perseguire una rete più efficace ed un disegno più organico dei servizi urbani, è facoltà dei Comuni, in sede di Piano Regolatore Comunale, procedere al soddisfacimento degli standard urbanistici anche in termini non contigui ed a distanza, rispetto ai corrispondenti comparti edificatori, utilizzando procedure e modalità di perequazione urbanistica, di cui al successivo Capo 1.V.

**4.** La Provincia promuove altresì - anche attraverso uno specifico Piano di Settore da formarsi con le medesime procedure previste per il PTCP all'Art. 8 della L.R. 18/83 e successive modifiche e integrazioni - azioni in materia di Sanità, di concerto con le A.S.L. presenti sul territorio provinciale, e con particolare riferimento alla ridefinizione qualitativa e quantitativa delle strutture sanitarie e dei servizi sanitari. A tale scopo il Piano di Settore individuerà le dotazioni da potenziare, riorganizzare e razionalizzare, prevedendo specifiche forme di integrazione infrastrutturale, ambientale ed urbana, ed opererà per l'individuazione di politiche volte alla realizzazione integrata di Residenze Sanitarie per anziani e disabili, nonché per l'ottimizzazione dei servizi sanitari e territoriali come i Distretti Sanitari di base, i Poliambulatori e le strutture per l'infanzia.

**5.** A tal fine la Provincia si attiva per avviare opportune forme di collaborazione istituzionale tra Enti territoriali, con particolare riferimento all'Art. 58 delle presenti norme.

## **TITOLO IV - SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE PROVINCIALE**

### **CAPO 1.IV - PIANIFICAZIONE PER STRUTTURE TERRITORIALI**

#### **Art. 39 - Articolazione del Piano Territoriale di coordinamento provinciale**

1. Ai fini di una sua miglior efficacia, e per un più forte radicamento nelle realtà territoriali ed urbane provinciali, il PTCP si articola in strumenti mirati, organizzati per strutture territoriali. Tali strumenti assumono la forma dei Progetti Speciali Territoriali, di cui all'Art. 6 della L.R. 18/83 e successive modifiche e integrazioni, e si conformano alle medesime procedure formative del PTCP.

2. I Progetti Speciali Territoriali, riportati in prima approssimazione nella Tavola P4 del PTCP, si articolano in quattro momenti fondamentali:

- il Sistema metropolitano di Chieti - Pescara;
- la Fascia costiera;
- la Rete urbana intermedia;
- il Tessuto insediativo diffuso.

3. E' facoltà della pianificazione provinciale promuovere la formazione di ulteriori Progetti Speciali Territoriali di cui all'Art. 6 della L.R. 18/83 e successive modifiche e integrazioni, privilegiando eventuali proposte progettuali avanzate da più Comuni e/o Enti territoriali, anche in riferimento alle indicazioni provenienti dalla programmazione operata dal Q.R.R.. In tal senso trovano luogo le previsioni relative al Progetto Speciale dell'Asse della Marrucina e alla Città del Vino.

4. La definizione ultima dell'elenco dei Comuni ricompresi nelle quattro Strutture Territoriali, avviene nella sede dell'Accordo di Programma di cui al successivo art. 40, anche in difformità rispetto agli elenchi proposti nei successivi articoli 41, 44, 47 e 50.

#### **Art. 40 - Processi procedurali. Accordi di programma e conferenze dei servizi per la pianificazione**

1. Per ognuna delle quattro strutture territoriali di cui all'articolo precedente, il Presidente della Provincia di Chieti attiva un Accordo di programma opportunamente articolato ai sensi dell'Art. 27 della Legge 142/90, e promuove una specifica Conferenza di servizi, ai sensi del medesimo articolo, individuando altresì un responsabile del procedimento.

2. Tali iniziative vengono assunte in coerenza con i contenuti del presente PTCP, per promuoverne i processi attuativi, e si organizzano sulla base di un Comitato dei rappresentanti delle Amministrazioni, secondo quanto previsto all'Art. 8 bis della L.R. 18/83 e successive modifiche e integrazioni.

3. Il suddetto Comitato - che utilizza le risorse tecniche e professionali della Provincia, dei Comuni e di altri eventuali soggetti chiamati a partecipare all'attività di formazione dei Progetti Speciali Territoriali - e la relativa Conferenza dei servizi operano per tutta la durata delle fasi formative dei Progetti Speciali Territoriali di cui all'articolo precedente.

4. In sede di Accordo di programma viene definito il quadro delle risorse necessarie alle attività di pianificazione in oggetto, sia con riferimento ai processi formativi degli strumenti di pianificazione, sia per promuoverne concretamente l'attuazione, sviluppando, a tal fine, rapporti con i Ministeri competenti, con le strutture referenti dell'Unione Europea, con la Regione Abruzzo e con altri soggetti pubblici e privati interessati.

5. L'attivazione delle strutture di supporto per l'articolazione suddetta del PTCP, per strutture territoriali, viene promossa in conformità alle linee individuate ai successivi Capi e si forma nella fase compresa fra l'adozione del Documento preliminare e l'approvazione del PTCP da parte del Consiglio Provinciale, ai sensi dell'Art. 8, comma 6 della L.R. 18/83 e successive modifiche ed integrazioni.

## **CAPO 2.IV - SISTEMA METROPOLITANO CHIETI - PESCARA**

### **Art. 41 - Ambito territoriale di riferimento**

1. In coerenza con le indicazioni in tal senso formulate nel Q.R.R., nonché in riferimento all'Art. 3 della L.R. 11/1999, il Piano opera in un ambito di riferimento interprovinciale. Nella Provincia di Chieti l'ambito di riferimento è costituito dai seguenti Comuni: Chieti, San Giovanni Teatino, Francavilla al Mare, Ortona.

Nella Provincia di Pescara, in via indicativa e ferme restando le determinazioni adottate in proposito dalla stessa Provincia di Pescara e dei Comuni interessati, l'ambito di riferimento è costituito dai seguenti Comuni: Pescara, Montesilvano, Spoltore, nonché da quelli eventualmente da ricomprendere nel sistema complesso delle reti e della dotazione di servizi di rango territoriale.

### **Art. 42 - Obiettivi del Progetto Speciale Territoriale**

1. Obiettivo primario del Progetto Speciale Territoriale del Sistema metropolitano Chieti - Pescara è quello di garantire al sistema territoriale in oggetto livelli di efficienza e prestazioni di servizio propri di una struttura di dimensione metropolitana.

2. In particolare il Progetto Speciale Territoriale punta a:

- promuovere forme di sviluppo sostenibile degli ulteriori processi di trasformazione territoriale ed urbana;
- assicurare la tutela delle risorse territoriali e ambientali presenti nella Val Pescara, con particolare riferimento all'ambito compreso nella Provincia di Chieti, e nel suo versante Sud;
- perseguire più elevati livelli di efficienza del sistema infrastrutturale complessivo, oggi presente, qualificando la mobilità interna all'area, e di relazione con l'esterno, accrescendo l'accessibilità alla rete dei servizi urbani;
- promuovere lo sviluppo di servizi rari orientati alle esigenze dell'intera area regionale, con particolare riferimento alla ricerca, alla formazione, al trasferimento tecnologico e ai servizi alle imprese;
- sostenere processi qualificati di ulteriore sviluppo delle attività produttive;

- assicurare adeguate forme di coordinamento con la pianificazione comunale.

3. Fino all'approvazione del Progetto Speciale Territoriale, valgono le previsioni dei Piani Regolatori Comunali vigenti e nel caso di revisioni e/o varianti di tipo generale a tali strumenti, valgono le indicazioni formulate nel presente articolo, che assumono il carattere di Indirizzi Generali di riferimento.

#### **Art. 43 - Struttura del Progetto Speciale Territoriale**

1. Il Comitato dei rappresentanti delle Amministrazioni, di cui al precedente Art. 40, si compone dei rappresentanti degli Enti Territoriali interessati, nonché dai portatori di interesse e delle forze sociali eventualmente coinvolte.

Il Comitato provvede alla nomina del suo Presidente.

2. Il Comitato dà vita ad un proprio organismo di consulenza tecnica per la formazione del Progetto Speciale Territoriale, ed individua le risorse necessarie all'attività di pianificazione.

3. La costituzione del Comitato, la messa in atto del quadro complessivo delle attività da sviluppare e degli obiettivi essenziali da perseguire, la definizione delle risorse necessarie, nonché la tempistica e l'operatività del PST, vengono messi a punto in uno specifico Accordo di programma. Un ulteriore Accordo di programma provvede all'approvazione preliminare del Progetto Speciale Territoriale da parte del Comitato.

4. All'interno delle due Province interessate il Progetto Speciale Territoriale segue, poi, le procedure formative previste per il PTCP.

### **CAPO 3.IV - FASCIA COSTIERA**

#### **Art. 44 - Ambito territoriale di riferimento**

1. L'ambito di riferimento del Progetto Speciale Territoriale della Fascia costiera é costituito dai seguenti Comuni: Francavilla al Mare, Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni, Fossacesia, Torino di Sangro, Casalbordino, Vasto e San Salvo.

#### **Art. 45 - Obiettivi del Progetto Speciale Territoriale**

1. Obiettivo primario del Progetto Speciale Territoriale della Fascia costiera - nel quadro delle attività più ampie di pianificazione provinciali, interprovinciali e regionali - é quello di assicurare la tutela e sviluppo delle risorse territoriali assai diversificate qui presenti, dai valori paesistici e ambientali del litorale, alle attività produttive di carattere industriale, portuale, turistico e della pesca, fino al grande sistema infrastrutturale complesso longitudinale alla linea di costa. Il Piano promuove in particolare azioni coordinate ed integrate e coordina la pianificazione comunale.

2. Il PTCP opera inoltre in coerenza con la programmazione esistente, come quella prevista dal Q.R.R., ed in particolare recepisce ed integra i contenuti del Progetto Speciale Territoriale della costa teatina, alla cui formazione partecipa anche con i contributi di indirizzo generale delle presenti norme, del Progetto Speciale Territoriale previsto dall'Art.41 della L.R. 38/1996 per la valorizzazione a fini turistici e di servizio delle linee ferroviarie che collegano il sistema dei Parchi, nonché del progetto interprovinciale del Corridoio Verde Adriatico.

3. Fino all'approvazione del Progetto Speciale Territoriale, valgono le previsioni dei Piani Regolatori Comunali vigenti e nel caso di revisioni e/o varianti di tipo generale a tali strumenti, valgono le indicazioni formulate nel presente articolo, che assumono il carattere di Indirizzi Generali di riferimento.

#### **Art. 46 - Struttura del Progetto Speciale Territoriale**

1. Il Comitato dei rappresentanti delle Amministrazioni, di cui al precedente Art. 40, si compone dei rappresentanti degli Enti Territoriali interessati, nonché dai portatori di interesse e delle forze sociali eventualmente coinvolte.

Il Comitato provvede alla nomina del suo Presidente.

2. Il Comitato dà vita ad un proprio organismo di consulenza tecnica, con il coordinamento della Provincia, per la formazione del Progetto Speciale Territoriale, ed individua le risorse necessarie all'attività di pianificazione.

3. La costituzione del Comitato, la messa in atto del quadro complessivo delle attività da sviluppare e degli obiettivi essenziali da perseguire, la definizione delle risorse necessarie, nonché la tempistica e l'operatività del Piano vengono messi a punto in uno specifico Accordo di programma. Un ulteriore Accordo di programma provvede all'adozione preliminare del Progetto Speciale Territoriale da parte del Comitato.

4. L'approvazione definitiva del suddetto Progetto, in sede provinciale, segue le procedure previste per il PTCP.

#### **CAPO 4.IV - RETE URBANA INTERMEDIA**

##### **Art. 47 - Ambito territoriale di riferimento**

1. L'ambito di riferimento del Progetto Speciale Territoriale è rappresentato dai Comuni di: Francavilla al Mare, Ortona, Guardiagrele, Casoli, Lanciano, Atessa, Gissi, Vasto e San Salvo, e dai Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale del Sangro e del Vastese

##### **Art. 48 - Obiettivi del Progetto Speciale Territoriale**

1. L'obiettivo del Progetto Speciale Territoriale della Rete urbana intermedia è rappresentato dal fatto di assicurare una armatura urbana capace di coprire, secondo standards adeguati e con soddisfacenti livelli di accessibilità, le diverse componenti del

territorio provinciale, dal punto di vista dotazione di attrezzature e servizi di rango intermedio, anche in relazione a quanto previsto dall'Art. 38 delle presenti Norme.

2. Si fa riferimento alla rete delle attrezzature e dei servizi pubblici e privati di supporto alla vita civile: le attrezzature medico-sanitarie, le attrezzature universitarie e di istruzione superiore, le articolazioni e gli uffici decentrati dello Stato, i centri commerciali e le aree industriali attrezzate.

3. Fino all'approvazione del Progetto Speciale Territoriale, valgono le previsioni dei Piani Regolatori Comunali vigenti e nel caso di revisioni e/o varianti di tipo generale a tali strumenti, valgono le indicazioni formulate nel presente Capo; che assumono il carattere di Indirizzi Generali di riferimento.

4. Ferme restando le competenze di legge, la Provincia promuove l'organizzazione effettiva dello Sportello Unico delle Attività Produttive, tenuto conto della rete urbana intermedia di cui al presente Capo, intervenendo nel merito con successivo specifico provvedimento, di concerto con i soggetti del Comitato di cui al successivo Art. 49, comma 1.

#### **Art. 49 - Struttura del Progetto Speciale Territoriale**

1. Il Comitato dei rappresentanti delle Amministrazioni, di cui al precedente Art. 40, si compone dei rappresentanti degli Enti Territoriali interessati, nonché dai portatori di interesse e delle forze sociali eventualmente coinvolte.

Il Comitato provvede alla nomina del suo Presidente.

2. Il Comitato dà vita ad un proprio organismo di consulenza tecnica, con il coordinamento della Provincia per la formazione del Progetto Speciale Territoriale, ed individua le risorse necessarie all'attività di pianificazione.

3. La costituzione del Comitato, la messa in atto del quadro complessivo delle attività da sviluppare e degli obiettivi essenziali da perseguire, la definizione delle risorse necessarie, nonché la tempistica e l'operatività del Piano, vengono messi a punto in uno specifico Accordo di programma. Un ulteriore Accordo di programma provvede all'approvazione preliminare del Progetto Speciale Territoriale.

4. L'approvazione definitiva del suddetto Progetto, in sede provinciale, segue le procedure previste per il PTCP.

#### **CAPO 5.IV - TESSUTO INSEDIATIVO DIFFUSO**

##### **Art. 50 - Ambito territoriale di riferimento**

1. L'ambito di riferimento del Progetto Speciale Territoriale é rappresentato dai Comuni di: Altino, Archi, Ari, Arielli, Bomba, Borrello, Bucchianico, Canosa Sannita, Carpineto Sinello, Carunchio, Casacanditella, Casalanguida, Casalincontrada, Castel Frentano, Castelguidone, Castiglione Messer Marino, Celenza sul Trigno, Civitaluparella, Civitella

M. Raimondo, Colledimacine, Colledimezzo, Crecchio, Cupello, Dogliola, Fallo, Fara F. Petri, Fara San Martino, Filetto, Fraine, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gamberale, Gessopalena, Giuliano Teatino, Guilmi, Lama dei Peligni, Lentella, Lettopalena, Liscia, Miglianico, Montazzoli, Montebello sul Sangro, Monteferrante, Montelapiano, Montenerodomo, Monteodorisio, Mozzagrogna, Orsogna, Paglieta, Palena, Palmoli, Palombaro, Pennadomo, Pennapiedimonte, Perano, Pietraferrazzana, Pizzoferrato, Poggiofiorito, Pollutri, Pretoro, Quadri, Rapino, Ripa Teatina, Roccamontepiano, Roccascalegna, Roccaspinalveti, Roio del Sangro, Rosello, San Buono, San Giovanni Lipioni, San Martino s. M., Santa Maria Imbaro, Sant'Eusanio del Sangro, Scerni, Schiavi d'Abruzzo, Taranta Peligna, Tollo, Tornareccio, Torrebruna, Torrevecchia Teatina, Torricella Peligna, Treglio, Tuffillo, Vacri, Villalfonsina, Villamagna, Villa Santa Maria.

### **Art. 51 - Obiettivi del Progetto Speciale Territoriale**

1. L'obiettivo del Progetto Speciale Territoriale del Tessuto insediativo diffuso é quello di assicurare una tenuta della rete provinciale dei centri minori, rispetto alle condizioni di vita, alle attività economiche, alla fruizione dei servizi, al pieno utilizzo del patrimonio edilizio esistente, al presidio delle risorse territoriali. Le azioni, le politiche e le strategie da prevedere sono rivolte anche al sostegno del patrimonio abitativo in termini di recupero residenziale e di dotazione di servizi, nonché all'individuazione di specifiche forme di integrazione territoriale e di modalità perequative in ordine alle principali problematiche individuate.

2. Fino all'approvazione del Progetto Speciale Territoriale, valgono le previsioni dei Piani Regolatori Comunali vigenti e nel caso di revisioni e/o varianti di tipo generale a tali strumenti, valgono le indicazioni formulate nel presente articolo, che assumono il carattere di Indirizzi Generali di riferimento.

### **Art. 52 - Struttura del Progetto Speciale Territoriale**

1. Il Comitato dei rappresentanti delle Amministrazioni, di cui al precedente Art. 40, si compone dei rappresentanti degli Enti Territoriali interessati, nonché dai portatori di interesse e delle forze sociali eventualmente coinvolte.

Il Comitato provvede alla nomina del suo Presidente.

In ragione del possibile alto numero dei partecipanti, il Comitato può nominare un Comitato ristretto con compiti esecutivi di gestione del processo di piano.

2. Il Comitato dà vita ad un proprio organismo di consulenza tecnica, con il coordinamento della Provincia, per la formazione del Progetto Speciale Territoriale, ed individua le risorse necessarie alle attività di pianificazione.

3. La costituzione del Comitato, la messa in atto del quadro complessivo delle attività da sviluppare e degli obiettivi essenziali da perseguire, la definizione delle risorse necessarie, nonché la tempistica e l'operatività del Piano vengono messi a punto in uno specifico Accordo di programma.

Un ulteriore Accordo di programma provvede all'approvazione preliminare del Progetto Speciale Territoriale.

4. L'approvazione definitiva del suddetto progetto, in sede provinciale, segue le procedure previste per il PTCP.

#### **Art. 53 - Conferenza permanente dei centri minori**

1. Indipendentemente dalle azioni di cui al presente Capo, la Provincia di concerto con i Comuni interessati organizza una Conferenza permanente impegnata sul tema dei centri minori e del tessuto insediativo diffuso.



## **TITOLO V - PIANIFICAZIONE COMUNALE**

### **CAPO 1.V - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PIANIFICAZIONE COMUNALE**

#### **Art. 54 – Criteri per la pianificazione comunale**

**1.** I criteri per la pianificazione comunale contenuti nel presente titolo, intesi come Norme di indirizzo e che integrano quelli di cui al Capo 3.III, rappresentano il contributo del PTCP utile per la formazione di nuovi strumenti urbanistici generali o la revisione di quelli esistenti per l'adeguamento alle previsioni del presente Piano, nonché un riferimento per l'istituto della copianificazione con i Comuni, sostanziando la dimensione programmatica del PTCP.

**2.** Con riferimento all'Art. 58 delle presenti Norme, il Piano utilizza la copianificazione per l'implementazione dei Piani Regolatori Comunali, attraverso un processo di costante dialogo e partecipazione dell'apparato analitico, parte integrante del PTCP.

I Comuni, per la predisposizione dei loro strumenti di pianificazione comunale, operano nel quadro dell'approfondimento progressivo dei contenuti del PTCP, anche partecipando a progetti e piani di settore promossi dalla Provincia.

A tale scopo, ed in coerenza con quanto previsto dall'Art. 61 delle presenti Norme, i Comuni collaborano all'aggiornamento ed all'approfondimento dei dati contenuti nel Sistema Informativo Territoriale Provinciale (S.I.T.P.)

**3.** I criteri di cui al comma 1 definiscono i requisiti che gli strumenti di pianificazione comunale devono contenere per garantire la "sostenibilità" dello sviluppo e la compatibilità e la coerenza con la programmazione regionale e provinciale, stimolando e valorizzando un nuovo ruolo di tali strumenti per un corretto e consapevole uso del suolo e delle sue risorse. In tal senso i Piani regolatori Comunali non dovranno essere considerati come strumenti che sostanziano lo "ius aedificandi" ma dovranno considerare altri diritti ed altri compiti propri anche dei sistemi territoriali come quello ambientale, infrastrutturale, produttivo, e in generale della sostenibilità delle città e del territorio.

**4.** L'eventuale, mancato rispetto di tali Norme di indirizzo potrà essere consentito soltanto attraverso una adeguata documentazione delle relative motivazioni e condiviso attraverso l'istituto della copianificazione.

**5.** Per l'applicazione dei criteri, in coerenza con le analisi e le interpretazioni territoriali effettuate dalla Regione attraverso il Q.R.R. e dalla Provincia con il presente PTCP, il territorio provinciale viene letto nelle quattro Strutture territoriali di Riferimento di cui all'Art. 39 delle presenti Norme, così come rappresentate in prima approssimazione nella Tavola P4.

Tali Strutture rappresentano altrettante classi di tendenza insediativa, con la precisazione che, esclusivamente per l'applicazione dei successivi criteri per il dimensionamento dei Piani regolatori Comunali, ed in relazione alle sovrapposizioni presenti nelle strutture citate, appartengono:

- alla struttura territoriale del Sistema Metropolitano Chieti – Pescara, i Comuni di Chieti, San Giovanni Teatino, Francavilla al mare e Ortona;
- alla struttura della Rete Urbana Intermedia i Comuni di Guardiagrele, Casoli, Lanciano, Atesa, Gissi, Vasto e San Salvo;
- alla struttura della Fascia Costiera i Comuni di San Vito Chietino, Rocca San Giovanni, Fossacesia, Torino di Sangro e Casalbordino;
- alla struttura del Tessuto Insediativo diffuso tutti gli altri Comuni del territorio provinciale.

### **Art. 55 – Criteri per la progettazione dei Piani Regolatori Comunali**

1. Di norma i Piani Regolatori Comunali concepiscono il proprio progetto in relazione al concetto di “sostenibilità” di cui all’Art. 27 delle presenti Norme, ed in particolare dovrà essere posta attenzione agli effetti delle scelte di piano relativamente al consumo di suolo, operando una tutela attiva del territorio non ancora urbanizzato; inoltre provvedono alla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale degli effetti derivanti dalla loro attuazione, anche con riguardo alla normativa nazionale e comunitaria, attraverso procedure che consentano di determinare, “ex ante” ed “ex post” nel piano, gli effetti e le conseguenze di tali trasformazioni.

2. Compatibilmente con le esigenze progettuali e le specificità del territorio, i piani elaborano tecniche di zonizzazione tendenti a superare valutazioni esclusivamente funzionali, per caratterizzarle rispetto ad una attenta lettura analitica dei contesti urbani e territoriali, e della loro formazione in termini cronologici e morfologici, nonché tendono ad un disegno compiuto, coerente e funzionale della città e del territorio, che relazioni la città di più recente formazione con quella storica e con il paesaggio e il territorio rurale circostante.

3. Nelle aree extraurbane, i Piani Regolatori Comunali hanno il compito di affrontare la problematica ambientale, confermando la potenzialità dal punto di vista insediativo dell’agricoltura, con il preciso obiettivo di rendere la funzione produttiva elemento strettamente integrato alle esigenze ambientali.

In tale quadro tutto il patrimonio edilizio esistente andrà considerato utilizzabile non soltanto per l’uso agricolo, ma anche con quegli usi compatibili eventualmente precisati attraverso una specifica analisi. La realizzazione di nuove costruzioni, di conseguenza, potrà essere giustificata solo quando queste sono indispensabili all’uso produttivo, sia che si tratti di residenze o di attrezzature, e quando non esistono nel fondo agricolo preesistenze edilizie che possano essere riutilizzate.

4. I Piani Regolatori Comunali in ogni caso prevedono meccanismi e modalità di perequazione urbanistica e territoriale di cui ai successivi articoli, comunque tendenti a garantire un identico trattamento delle proprietà coinvolte dai Piani in relazione alle condizioni di stato di fatto e di quelle derivate dalle previsioni della pianificazione vigente.

5. I Piani Regolatori Comunali operano preferibilmente all’interno degli ambiti che già sono interessati dai processi di pianificazione in atto, applicando su queste aree una profonda revisione qualitativa di tutte le previsioni, controllando l’edificazione in relazione alla permeabilità dei suoli urbani; modificando gli indici, le quantità, le destinazioni, i parametri.

6. I Piani Regolatori Comunali d inoltre prevedono l'utilizzo di programmi complessi di tipo integrato quali PRU (Programmi Riqualificazione Urbana) e PII (Programmi Integrati d'Intervento) ecc., anche attraverso la formazione di Società di Trasformazione Urbana, così come previste dal comma 59 dell'Art.17 della Legge 127/1997.

7. Per gli indici di edificabilità, il PTCP conferma in via generale le tendenze di massima in atto, suggerendo inoltre l'inserimento di parametri urbanistici ed edilizi tendenti a garantire la permeabilità dei suoli, finalizzando alla sostenibilità ambientale le trasformazioni urbanistiche.

Gli indici "Ut" (Utilizzazione territoriale) ed "Uf" (Utilizzazione fondiaria) si esprimono preferibilmente in mq/mq, come è già in uso nella maggior parte dei paesi europei, e non in mc/mq.

### **Art. 56 – Criteri per il dimensionamento dei Piani Regolatori Comunali**

1. I Piani Regolatori Comunali dimensionano le proprie previsioni secondo documentate ipotesi attendibili sia rispetto alle dinamiche di sviluppo in corso, registrate dal PTCP anche attraverso l'analisi condotta in relazione alle dinamiche della popolazione e così come riportate in prima approssimazione nella Tavola A10, sia rispetto alla effettiva domanda di nuove previsioni per il sistema produttivo (insediamenti artigianali, industriali, commerciali, terziari).

In via generale il PTCP prevede i seguenti criteri:

- dimensionare i Piani Regolatori Comunali prendendo a riferimento una validità temporale non superiore a 10 anni;
- dimensionare gli insediamenti residenziali con riferimento alle dinamiche strutturali, naturali e non, della popolazione sia in termini di abitanti, sia in termini di famiglie, nonché con riferimento alla consistenza generale e alle tendenze di crescita del patrimonio edilizio (stanze e alloggi) relativi all'ultimo decennio;
- dimensionare le attività produttive coerentemente con le dinamiche occupazionali (attivi e addetti nei vari settori di attività), con le tendenze di produzione edilizia in atto per nuovi edifici produttivi (e/o significativi ampliamenti) verificatisi nell'ultimo decennio;
- relazionare i criteri del dimensionamento ai ruoli territoriali assegnati dal PTCP.

I Comuni sono tenuti a documentare nella relazione dei propri Piani Regolatori, l'attività edilizia sviluppata nell'ultimo decennio nei diversi settori, attraverso una analisi, con il conteggio relativo, delle concessioni edilizie rilasciate.

2. Per il dimensionamento degli insediamenti, le presenti Norme di indirizzo tendono all'obiettivo della riqualificazione, e cioè il miglioramento delle condizioni di efficienza e di accessibilità degli insediamenti, ed all'obiettivo di recuperare e riutilizzare il patrimonio edilizio e gli insediamenti urbani esistenti.

Il recupero e il riuso del patrimonio edilizio esistente rappresenta la preconditione per qualsiasi proposta di crescita insediativa sia per quanto concerne il dimensionamento residenziale, che quello produttivo (artigianale- industriale- terziario), privilegiando le aree infrastrutturate e inutilizzate, le delocalizzazioni e le riconversioni del patrimonio edilizio esistente incompatibile con le caratteristiche e le esigenze di riqualificazione urbana e territoriale

A tale scopo i Piani Regolatori Comunali predispongono politiche di intervento che consentano di conseguire operativamente gli obiettivi di recupero del patrimonio edilizio inutilizzato, anche attraverso strumenti di fiscalità locale di cui al successivo Art. 59 delle

presenti Norme, e di consolidamento della funzione abitativa, con particolare riferimento ai centri e ai nuclei storici della provincia.

**3.** Per la previsione di nuove infrastrutture per la mobilità, i Piani Regolatori Comunali garantiscono l'aderenza a programmi progettuali sistemici concretamente attuabili nel periodo di validità dei piani, valutandone preventivamente i costi, le risorse programmabili e i finanziamenti disponibili.

Tale impegno dovrà essere mirato all'efficienza dell'assetto infrastrutturale generale, oltre che al raggiungimento degli obiettivi rappresentati nel Capo 4.III delle presenti Norme.

Per le infrastrutture principali, i Piani Regolatori Comunali predispongono misure di mitigazione ambientale ed acustica, nonché per quelle di nuova previsione, introducono forme di progettazione integrata ed inserimento ambientale, che consentano fin dalla fase di previsione, l'introduzione di elementi di abbattimento degli inquinamenti e di riduzione degli impatti ambientali.

#### **4. Criteri per il dimensionamento residenziale**

Il dimensionamento residenziale dei Piani non va necessariamente affrontato in termini di rapporto dimensionamento/fabbisogno, ma considerando le esigenze di mercato in modo tale che la previsione di offerta pubblica garantisca il soddisfacimento della domanda privata e considerando in tal senso le problematiche connesse alle esigenze di riqualificazione urbana e territoriale.

Tale dimensionamento residenziale andrà definito all'interno del progetto di Piano Regolatore Comunale, conformemente ed in coerenza con le indicazioni, gli indirizzi e le prescrizioni del presente PTCP. In ogni caso le previsioni incrementalistiche di tal genere dovranno comunque conformarsi alle quantità massime di seguito espresse:

- per i Comuni appartenenti alla struttura territoriale del Sistema Metropolitano Chieti – Pescara, l'incremento del patrimonio edilizio esistente non dovrà essere superiore al 10%. Tale valore appare il più corretto per dare concretezza agli indirizzi di contenimento dell'espansione e riqualificazione dell'esistente previsti dal presente PTCP;
- per i Comuni appartenenti alla struttura della Rete Urbana Intermedia, l'incremento del patrimonio edilizio esistente non dovrà essere superiore al 20%. L'applicazione di tale limite dovrebbe garantire, in linea di massima, una concreta risposta alle esigenze fisiologiche della crescita, evitando pericolosi processi di abbandono, ed al tempo stesso evitare fenomeni non controllabili di espansione edilizia;
- per i Comuni appartenenti alla struttura della Fascia Costiera, l'incremento del patrimonio edilizio esistente non dovrà essere superiore al 30%. L'applicazione di tale limite risulta essere coerente con le ipotesi progettuali del presente PTCP, garantendo una concreta risposta alle esigenze fisiologiche della crescita;
- per i Comuni appartenenti alla struttura del Tessuto Insediativo diffuso, l'incremento del patrimonio edilizio esistente non dovrà essere superiore al 50% del patrimonio edilizio esistente.

Per "patrimonio edilizio esistente" si intende il numero totale di alloggi presenti nel Comune, così come risultante dalla verifica delle dichiarazioni relative all'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) di cui al D.Lgs. 30.12.1992 n.504.

In alternativa, e soprattutto per i Comuni appartenenti al tessuto Insediativo Diffuso, la quantificazione del patrimonio edilizio esistente può avvenire attraverso uno specifico studio di analisi e di rilievo quantitativo da condurre anche sul patrimonio edilizio non ancora assoggettato all'I.C.I.

Ai fini del dimensionamento si assume la superficie utile media a destinazione residenziale delle abitazioni, rilevate come sopra, per ogni Comune.

I valori di crescita di cui sopra, entro i quali vanno considerate anche le edificazioni previste nelle zone di completamento, sono da considerarsi come limiti indicativi di riferimento per un dimensionamento compatibile dei piani, ed un loro eventuale superamento dovrà essere motivato da esigenze specifiche, giustificato in termini urbanistici, ambientali e di accessibilità, nonché condiviso attraverso l'istituto della copianificazione.

Le soglie di cui sopra hanno valore transitorio fino ad apposito provvedimento che la Pianificazione Territoriale Provinciale metterà a punto sulla base delle elaborazioni statistiche che deriveranno dal Censimento delle Abitazioni del 2001.

#### **5. Criteri per il dimensionamento turistico**

Per il dimensionamento turistico, il PTCP, oltre a quanto già indicato all'Art. 31 delle presenti Norme, indica che i Comuni determinino tale dimensionamento turistico all'interno del progetto di Piano Regolatore Comunale, conformemente ed in coerenza con le indicazioni, gli indirizzi e le prescrizioni del presente PTCP., privilegiando in ogni caso il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, attraverso operazioni di riconversione e riqualificazione da attuarsi anche con l'uso di strumenti complessi di tipo integrato, nonché operando in coerenza con quanto previsto dalla Deliberazione del Consiglio regionale n.148/25 del 01.02.2000 - L.R. 54/1997 "approvazione delle linee di sviluppo del turismo in Abruzzo per il triennio 2000/2002.

#### **6. Criteri per il dimensionamento produttivo**

Per il dimensionamento produttivo, il PTCP, oltre a quanto già indicato all'Art. 30 delle presenti Norme, indica come indirizzo che i Comuni, qualora presentino condizioni di concreta e documentata operatività di attuazione, infrastrutture e servizi di supporto, possano completare le previsioni ancora inattuato. Qualora siano necessarie nuove zone di espansione (per le quali dovrà comunque essere dimostrata l'effettiva necessità, condivisa peraltro attraverso l'istituto della copianificazione), si precisa che queste vengano attuate nel mantenimento dell'obiettivo di sviluppo delle aree produttive, garantendone l'adeguamento tecnologico nonché le reali e documentate esigenze di ampliamento.

#### **7. Criteri per il dimensionamento degli standard urbanistici.**

Per gli standards di cui al D.M. 02.04.1968 n.1444, da localizzare con criteri di flessibilità alle specifiche destinazioni d'uso e di quantificazione del tessuto urbano, ed in riferimento ai parametri urbanistico-edilizi qualificanti il progetto di Piano regolatore Comunale, nonché in aderenza con quanto previsto dagli Artt. 38 e 57 delle presenti Norme, il PTCP, facendo salve diverse indicazioni scaturenti dal progetto di Piano e sostenibili in termini ecologico-ambientali ed economici, stabilisce che:

- per i Comuni appartenenti alla struttura territoriale del Sistema Metropolitano Chieti – Pescara, le dotazioni minime sono stabilite in 24 mq/abitante, insediato o previsto, da modulare rispetto alle effettive esigenze connesse alla mobilità e alla dotazione di spazi verdi;
- per i Comuni appartenenti alla struttura della Rete Urbana Intermedia, le dotazioni minime sono stabilite in 24 mq/abitante, insediato o previsto, da modulare rispetto alle effettive esigenze connesse alla mobilità e alla dotazione di spazi verdi;

- per i Comuni appartenenti alla struttura della Fascia Costiera, le dotazioni minime sono stabilite in 24 mq/abitante, insediato o previsto, da modulare rispetto alle effettive esigenze connesse alla mobilità e alla dotazione di spazi verdi;
- per i Comuni appartenenti alla struttura del Tessuto Insediativo diffuso, le dotazioni minime sono stabilite in 18 mq/abitante, insediato o previsto, da modulare rispetto alle effettive esigenze connesse alla mobilità e alla dotazione di spazi verdi.

Gli abitanti convenzionali sono definiti secondo il parametro di mq.30 di superficie edificabile/abitante.

Con riferimento alla possibilità di procedere al soddisfacimento degli standard a distanza, e cioè in termini non contigui rispetto ai comparti edificatori, la pianificazione territoriale provinciale opererà per assicurare uno specifico sostegno ai comuni, al fine di sperimentare tale possibilità, anche attraverso forme adeguate di perequazione urbanistica, di cui al successivo Art. 57.

**8.** Per quanto non disciplinato nei commi precedenti, trovano applicazione le disposizioni di cui al D.M. 1444/1968.

#### **Art. 57 - Perequazione urbanistica**

**1.** La pianificazione territoriale provinciale incoraggia e sostiene le esperienze di perequazione urbanistica che i Comuni intendano sperimentare nei propri PRG, intendendo con perequazione urbanistica l'utilizzo di forme più libere ed aperte di rapporto tra capacità edificatorie, proprietà dei suoli e collocazione degli interventi edilizi, anche con riferimento alla possibilità di operare attraverso standards urbanistici a distanza.

**2.** Tale sostegno alla pianificazione comunale potrà trovare forma in specifici provvedimenti che la Provincia si riserva di attuare dopo l'avvio delle esperienze di copianificazione.

## **TITOLO VI - POLITICHE PROVINCIALI**

### **CAPO 1.VI - POLITICHE E AZIONI PROVINCIALI**

#### **Art. 58 - Politiche di copianificazione - Accordi mirati – Accordi con i privati**

1. Con riferimento al principio di sussidiarietà, la pianificazione territoriale provinciale tende a sviluppare nel rapporto con i Comuni della Provincia e con le altre Provincie, esperienze di copianificazione, intese come iniziative concertate, coordinate ed integrate, a livello di rapporti istituzionali, per l'elaborazione in forma associata, la formazione e l'attuazione dei Piani urbanistici, dei Piani di Settore e dei Progetti Speciali Territoriali. In particolare, ed in coerenza con quanto disposto dagli Artt. 43, comma 2, e 43 bis della L.R. 11/1999, la Provincia si attiva per la predisposizione di specifiche forme di consultazione e di indirizzo preventive, utili e necessarie per la predisposizione degli strumenti urbanistici generali dei Comuni.

In prima applicazione tali forme di indirizzo preventivo si concretizzano nella messa a punto di un verbale che individua i contenuti specifici che assumerà la pianificazione comunale in coerenza al PTCP. Tale verbale viene sottoscritto tra il Dirigente, o suo delegato, del Settore Urbanistica della Provincia ed il Tecnico Progettista incaricato della redazione del Piano Regolatore Comunale. Qualora in tale sede di coerenza preventiva al PTCP emergano momenti della pianificazione comunale meritevoli di particolare approfondimento e sostegno, il Sindaco del Comune ed il Presidente della Provincia procedono alla stipula di uno specifico Protocollo di Copianificazione.

2. In particolare tali iniziative potranno trovare forma in Protocolli di intesa, Accordi di programma di cui all'art.27 della L.142/90, Intese Istituzionali di cui alla L.104/95, Convenzioni di cui all'art.24 della L.142/90, Consorzi di cui all'art.25 della L.142/90, mirati su specifici obiettivi e su progetti tesi alla soluzione di particolari problematiche, di valenza territoriale, comprese le tematiche di cui agli artt. 54, 55, 56 e 57 delle presenti Norme.

3. Per l'attuazione del PTCP la Provincia promuove accordi diretti a definire, anche con riguardo alle risorse finanziarie disponibili, gli interventi di livello sovracomunale, ivi compresi i PRG elaborati fra più Comuni, da realizzare in un arco temporale definito.

4. Gli accordi di cui ai commi precedenti prevedono forme di perequazione urbanistica e territoriale di cui agli artt. 57 e 59, anche attraverso la costituzione di un fondo finanziato dagli enti locali con risorse proprie o con quote dei proventi degli oneri di urbanizzazione e delle entrate fiscali conseguenti alla realizzazione degli interventi concordati.

5. Agli accordi si applica, per quanto non previsto dal presente articolo, la disciplina propria degli accordi tra amministrazioni di cui all'art. 15 della Legge n. 241 del 1990.

6. La Provincia può inoltre concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti e iniziative di rilevante interesse per il territorio provinciale ed in accordo con i Comuni interessati, al fine di realizzare le previsioni degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica, nel rispetto della legislazione e pianificazione sovraordinata vigente e senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

7. La scelta di pianificazione definita con l'accordo deve essere compresa e/o compatibile con i contenuti degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, in modo tale da esplicitarne le motivazioni di scelta.

8. L'accordo costituisce, in tal senso, parte integrante dello strumento di pianificazione cui fa riferimento, ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'accordo è recepito con la delibera di adozione dello strumento ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato.

9. Per quanto non disciplinato dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'art. 11 della Legge n. 241 del 1990.

#### **Art. 59 - Politiche perequative intercomunali**

1. Con riferimento agli obiettivi ed alle metodologie, di cui all'articolo precedente e nel quadro delle difficoltà derivanti dai processi di piano dei tessuti insediativi minori, la pianificazione provinciale punta in particolare a mettere a punto azioni perequative tese a rendere più fattibili e praticabili politiche urbanistiche e localizzative, su scala intercomunale, con particolare riferimento alla localizzazione di attività produttive e di attrezzature e servizi di carattere pubblico e privato, di dimensione adeguata.

2. Tale iniziativa, mirata particolarmente a costituire un fondo di sostegno, trova luogo sulla base delle esperienze di copianificazione, e nell'ambito della formazione dei Piani regolatori Comunali.

#### **Art. 60 - Politiche di riqualificazione urbana e di recupero edilizio**

1. La pianificazione territoriale provinciale sostiene, attraverso l'erogazione di specifiche risorse anche in integrazione delle disposizioni di cui all'Art.32 della L.R. 95/2000, interventi privati mirati al recupero edilizio del patrimonio immobiliare, ai fini della residenza permanente, della residenza turistica e della ricettività diffusa.

2. Esso sostiene altre politiche di riqualificazione urbana, con particolare riferimento al riassetto di aree dismesse e di degrado, nonché interventi di recupero dell'edificazione rurale di pregio, anche in coerenza con quanto previsto dall'Art.13 della L.R. 95/2000.

3. Tali azioni trovano luogo in uno specifico Piano di Settore, formato con le medesime procedure dello stesso PTCP, da realizzarsi anche in coerenza con i contenuti specifici dei Piani di Sviluppo Socioeconomico delle Comunità Montane.

#### **Art. 61 - Sistema informativo territoriale, attività di assistenza tecnica e Ufficio del Piano.**

1. La Provincia, in riferimento ed in attuazione di quanto disposto dal D.P.R. 15/02/1989, dal D.L. 39/1993, dagli Artt. 14 e 15 della L. 142/1990, dagli Artt. 56 e 75 della L.R. 18/1983 nel testo vigente, nonché dal D.Lgs. 112/1998 e dalla L.R. 11/1999, ha attivato il proprio Sistema Informativo Territoriale Provinciale (S.I.T.P.) e ne promuove lo



sviluppo e potenziamento per il miglioramento dei servizi resi agli Enti, territoriali e non, ed ai cittadini, per il rafforzamento dell'azione di trasparenza amministrativa, per lo sviluppo delle basi conoscitive e per la loro elaborazione utile per l'aiuto alla decisione, ed in particolare per le attività connesse alle politiche di copianificazione di cui all'Art. 58 delle presenti Norme.

2. Altresì il S.I.T.P. opera nella raccolta, la standardizzazione e l'elaborazione di dati territoriali in una specifica banca dati capace di associare cartografia tecnica e numerica, cartografia tematica e dati tecnici, sociali ed economici; la produzione di cartografie tematiche; attività di formazione e consulenza.

3. La Provincia si attiva inoltre per l'accessibilità via Internet ai contenuti della banca dati, nell'ambito del processo in atto della creazione del sito web provinciale, secondo procedure e regole da definirsi.

4. In particolare, per l'emanazione degli atti di indirizzo e coordinamento e per lo svolgimento delle proprie funzioni di programmazione e pianificazione, la Provincia promuove, d'intesa con i Comuni, il monitoraggio e la redazione di bilanci della pianificazione territoriale e urbanistica. A tal fine la Provincia provvede alla raccolta e alla gestione degli archivi della strumentazione urbanistica comunale e all'aggiornamento periodico del loro stato di attuazione, redigendo un rapporto periodico sullo stato della pianificazione urbanistica e territoriale.

5. Per le attività di gestione e di coordinamento intersettoriale, al fine di tradurre operativamente le indicazioni progettuali interne al PTCP, che prevede continui processi di aggiornamento, verifica, monitoraggio e implementazione, la Provincia promuove la costituzione, da realizzarsi con specifico provvedimento, dell'Ufficio del Piano.

#### **Art. 62 - Risorse**

1. La Provincia punta a sostenere il processo di pianificazione territoriale utilizzando le proprie risorse dirette, le risorse degli altri settori provinciali - attraverso opportune politiche di convergenza - le risorse regionali, centrali e dell'Unione Europea, in tutte le forme ed i modi possibili e praticabili (IDEC-DOCUP).

2. La Provincia punta altresì a far convergere sul processo di pianificazione risorse private mirate, come quelle delle Fondazioni Bancarie o derivanti da sponsorizzazioni. A tal fine entro l'anno 2001 verrà organizzata una specifica Conferenza provinciale dei servizi.

3. Facendo riferimento agli adempimenti previsti dalle presenti Norme in ordine agli strumenti di attuazione e gestione del PTCP, in sede di approvazione del suddetto Piano, la Provincia provvederà a programmare il potenziamento del Settore Urbanistica e del Settore Pianificazione Territoriale, individuando parallelamente le risorse professionali ed economiche necessarie alla corretta applicazione degli impegni individuati.